

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO INTERMEDIARI  
CONCERNENTI LE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE DELLE SIM E L'INGRESSO IN ITALIA DELLE  
IMPRESE DI INVESTIMENTO UE E LA DISCIPLINA APPLICABILE AI GESTORI IN RECEPIMENTO  
DELLA DIRETTIVA 2014/65/UE (MiFID II)**

**Documento per la consultazione**

**31 luglio 2017**

Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire entro il **30 settembre 2017** *on-line* per il tramite del **SIPE – Sistema Integrato Per l'Esterno**,

oppure al seguente indirizzo:

**CONSOB**  
**Divisione Strategie Regolamentari**  
**Via G. B. Martini, n. 3**  
**00198 - ROMA**

**I commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati**

*Il presente documento prosegue il processo di consultazione - avviato lo scorso 6 luglio con la pubblicazione del documento concernente le disposizioni per la protezione degli investitori e le competenze e conoscenze richieste al personale degli intermediari - connesso alla trasposizione, in alcune aree rimesse alla regolamentazione secondaria della CONSOB, della direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e delle connesse misure di esecuzione (cd. "livello 2").*

*Il documento che si sottopone alla consultazione contiene proposte di modifica concernenti i Libri I, II, IV e di introduzione di un nuovo Libro IV-bis; ulteriori interventi di modifica formeranno oggetto di separati documenti di consultazione di prossima pubblicazione.*

### **1. Premessa**

Relativamente alla disciplina degli intermediari, il presente documento di consultazione prosegue il processo di recepimento, a livello di normazione secondaria di competenza della Consob, della direttiva 2014/65/UE (cd. MiFID II) e delle connesse misure di esecuzione, già avviato con la pubblicazione, lo scorso 6 luglio, del documento di consultazione concernente le modifiche al Regolamento Intermediari relativamente alle disposizioni per la protezione degli investitori e alle competenze e conoscenze richieste al personale degli intermediari a cui si fa integrale rinvio in questa sede.

Come già reso noto nel citato documento pubblicato lo scorso 6 luglio, le modifiche da apportare al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito “TUF” o “Testo Unico”), al fine di realizzare, a livello di normativa primaria, il recepimento della MiFID II, sono contenute nello schema di decreto legislativo trasmesso dal Governo al Parlamento il 3 maggio 2017 e sul quale sono stati rilasciati i prescritti pareri delle competenti Commissioni della Camera e del Senato.

Nonostante l’iter di adozione del decreto legislativo di recepimento della MiFID II non sia ancora definitivamente concluso, si ritiene di sottoporre alla consultazione pubblica le modifiche regolamentari oggetto del presente documento di consultazione, sulla base delle deleghe regolamentari delineate nel citato schema di decreto, al fine di fornire chiare indicazioni ai destinatari della disciplina affinché possano essere condotte per tempo le implementazioni necessarie, prima della data di applicazione della normativa europea fissata nel 3 gennaio 2018.

## ***2. Le modifiche regolamentari***

Le modifiche regolamentari che si sottopongono alla consultazione del mercato con il presente documento concernono: *a)* il recepimento della nuova disciplina di derivazione MiFID II riguardante le procedure di autorizzazione delle SIM e l’ingresso in Italia delle imprese di investimento UE; *b)* la disciplina applicabile ai gestori.

In questa sede non si ritiene di procedere alla consultazione pubblica con riguardo alla disciplina relativa alle imprese di Paesi terzi diverse dalle banche, in quanto il testo del TUF contenuto nello schema di decreto legislativo di recepimento della disciplina MiFID II, per quanto attiene al regime dei Paesi terzi, potrebbe essere suscettibile di modifiche al fine di tenere conto delle osservazioni delle commissioni parlamentari di Camera e Senato nell’ambito del parere dalle stesse formulato su detto schema di decreto.

Nei paragrafi che seguono si illustrano i principali interventi di modifica. Per una disamina completa di tutte le modifiche che si intendono sottoporre a consultazione con il presente documento si rinvia, invece, all’allegata tabella, suddivisa in tre colonne riportanti rispettivamente: 1) il riferimento alle specifiche disposizioni europee rilevanti e alle disposizioni del TUF concernenti le deleghe regolamentari alla Consob; 2) le disposizioni del Regolamento Intermediari con evidenziate in barrato (per le parti cancellate) e in grassetto (per le parti aggiunte) le modifiche che si intendono apporvi; 3) le motivazioni sottostanti le modifiche proposte.

### ***2.1. Procedure di autorizzazione delle SIM e ingresso in Italia delle imprese di investimento UE***

Le modifiche che si intendono apportare ai Libri I e II del Regolamento Intermediari mirano a recepire la nuova disciplina di derivazione MiFID II concernente le procedure di autorizzazione delle SIM e l’operatività in Italia delle imprese di investimento UE.

Nel prevedere le opportune modifiche e integrazioni alla regolamentazione Consob si è tenuto conto anche della normativa europea di implementazione della MiFID II (c.d. RTS ed ITS), tuttora in fase di perfezionamento, in materia di autorizzazione delle SIM nonché di operatività transfrontaliera da parte delle stesse SIM nei paesi UE e da parte delle imprese di investimento UE sul territorio italiano, prevista dagli artt. 7, paragrafi 4 e 5, 34, paragrafi 8 e 9 e 35, paragrafi 11 e 12 della MiFID II.

Ci si riferisce, in particolare, al regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione, del 29 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che

specificano le informazioni che devono essere comunicate dalle imprese di investimento, dai gestori del mercato e dagli enti creditizi, emanato ai sensi degli artt. 34, paragrafo 8, terzo comma, e 35, paragrafo 11, terzo comma, della MiFID II, nonché ai seguenti ulteriori atti, in corso di perfezionamento:

- Regolamento delegato della Commissione del 14 luglio 2016 (richiamato nella tabella che segue come “RTS C(2016) 4417”), che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni e i requisiti per l’autorizzazione delle imprese di investimento, emanato ai sensi dell’art. 7, paragrafo 4, della MiFID II, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
- ITS (richiamato nella tabella che segue come “ITS XXX”) finalizzato all’adozione, da parte della Commissione, di un regolamento di esecuzione concernente *“laying down implementing technical standards with regard to notifications by and to applicant and authorised investment firms according to Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council”*, da emanarsi ai sensi dell’art. 7, paragrafo 5, della MiFID II;
- ITS (richiamato nella tabella che segue come “ITS YYY”), finalizzato all’adozione, da parte della Commissione, di un regolamento di esecuzione concernente *“laying down implementing technical standards with regard to standard forms, templates and procedures for the transmission of information in accordance with Directive 2014/65/EU”*, da emanarsi ai sensi degli artt. 34, paragrafo 9 e 35, paragrafo 12, della MiFID II.

Nell’apportare al Regolamento Intermediari le necessarie modifiche, concernenti principalmente il Libro II, sono state attuate le deleghe regolamentari contenute nel TUF (come risultante dallo schema di decreto legislativo sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari) agli artt. 19, commi 3<sup>1</sup> e 3-ter<sup>2</sup>, 26, commi 4<sup>3</sup> e 8<sup>4</sup>, 27, commi 3<sup>5</sup> e 4<sup>6</sup>.

Al riguardo, occorre preliminarmente evidenziare che, in tema di autorizzazioni, la normativa primaria di recepimento della MiFID II, contiene una significativa novità rispetto all’assetto attualmente vigente: vengono attribuiti alla Consob poteri autorizzativi e regolamentari in materia di operatività transfrontaliera delle SIM (sia in paesi UE e sia in paesi non UE), ad oggi spettanti, invece, alla Banca d’Italia.

---

<sup>1</sup> Secondo cui “La Consob disciplina la procedura di autorizzazione delle Sim”.

<sup>2</sup> Secondo cui “La Consob, sentita la Banca d’Italia, disciplina le ipotesi di decadenza dall’autorizzazione di una Sim”.

<sup>3</sup> Secondo cui “Le condizioni necessarie e le procedure che devono essere rispettate perché le Sim possano prestare negli altri Stati UE i servizi ammessi al mutuo riconoscimento mediante il diritto di stabilimento ovvero attraverso la libera prestazione di servizi sono disciplinate dalla Consob, in conformità alle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/65/UE”.

<sup>4</sup> Secondo cui “La Consob, sentita la Banca d’Italia, stabilisce con regolamento: a) le procedure previste nel caso in cui non intenda procedere alla comunicazione di cui al comma 2, qualora vi siano motivi di dubitare dell’adeguatezza della struttura organizzativa o della situazione finanziaria, economica o patrimoniale della Sim interessata; b) le condizioni e le procedure per il rilascio alle Sim dell’autorizzazione a prestare negli altri Stati dell’UE le attività non ammesse al mutuo riconoscimento e negli Stati non UE i propri servizi”.

<sup>5</sup> Secondo cui “La Consob, sentita la Banca d’Italia, disciplina con regolamento le procedure relative alle eventuali richieste di modifica da parte della Consob delle disposizioni riguardanti le succursali da stabilire nel territorio della Repubblica”.

<sup>6</sup> Secondo cui “La Consob, sentita la Banca d’Italia, disciplina con regolamento l’autorizzazione all’esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte delle imprese di investimento dell’UE nel territorio della Repubblica”.

Ciò premesso, relativamente all'autorizzazione all'esercizio da parte delle SIM dei servizi e delle attività di investimento, si illustrano, di seguito, le principali modifiche apportate alla Parte III del Libro II.

**A.** Con riferimento all'istanza di prima autorizzazione (e, quindi, di conseguente iscrizione al relativo Albo) nonché a quella di estensione dell'autorizzazione allo svolgimento di ulteriori servizi e attività di investimento, è stato previsto un rinvio alla citata normativa europea di implementazione (RTS e ITS), sia con riguardo alle informazioni e ai documenti da fornire alla Consob, sia con riguardo ai formati *standard*, ai modelli e alle procedure per la presentazione di detti documenti/informazioni.

Conseguentemente, sono state espunte dal Regolamento Intermediari le corrispondenti disposizioni normative.

Poiché la nuova normativa europea prevede che l'impresa istante trasmetta all'Autorità competente una serie di informazioni/documenti (dati personali, formazione ed esperienze professionali, precedenti penali, ecc.) relative solamente ai membri dell'organo di gestione ed alle persone che dirigono di fatto l'attività, senza menzionare i componenti dell'organo di controllo, come invece disposto dall'attuale Regolamento Intermediari, si è ritenuto di richiedere tali informazioni/documenti anche con riferimento al collegio sindacale, ivi inclusi i sindaci supplenti (*cfr.* art. 7, comma 1-*bis*).

**B.** Si è ritenuto di mantenere l'attuale formulazione dell'art. 10, concernente la verifica dei requisiti degli esponenti aziendali della società richiedente, pur con alcune marginali modifiche. La normativa europea di implementazione (art. 4 del Regolamento delegato della Commissione del 14 luglio 2016) prevede la presentazione all'Autorità dei documenti volti a comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti in capo ai componenti dell'organo di gestione ed alle persone che dirigono di fatto l'attività e configura come meramente "eventuali" le valutazioni sull'idoneità dei membri dell'organo di gestione svolte dalla società richiedente [art. 4, lett. *a*), (x)]. Tuttavia, poiché l'art. 13 del TUF attribuisce, invece, all'organo amministrativo la responsabilità della verifica dei suddetti requisiti, si è ritenuto di non modificare il vigente art. 10 del Regolamento Intermediari.

**C.** In merito all'istruttoria relativa all'istanza di autorizzazione, è stato mantenuto il termine attualmente fissato in 120 giorni per la conclusione del procedimento, sebbene la normativa MiFID fissi un termine di sei mesi. Inoltre, sono state mantenute le ipotesi di sospensione dei termini ed è stata introdotta un'ipotesi di interruzione in caso di modifiche di elementi istruttori rilevanti ai fini della decisione dell'Autorità, anche se nella disciplina MiFID non risultano previsioni specifiche al riguardo. In proposito si ritiene, infatti, che la sospensione e l'interruzione dei termini siano istituti generali del diritto amministrativo italiano e possano trovare applicazione nell'ambito dei procedimenti di che trattasi, anche alla luce della circostanza che il termine di conclusione del procedimento previsto risulta inferiore rispetto a quello fissato dalla normativa europea.

**D.** E' stata riformulata la disciplina concernente la decadenza e la revoca dell'autorizzazione, alla luce delle modifiche apportate al TUF, con l'intento di uniformare il regime applicabile alle SIM e alle banche italiane. In particolare, in linea con il nuovo TUF, la rinuncia espressa dell'intermediario all'autorizzazione rilasciata nonché il mancato avvio dell'operatività entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione sono stati disciplinati come ipotesi di decadenza. Inoltre, l'interruzione dell'esercizio dei servizi e delle attività di investimento per più di sei mesi è stata disciplinata come causa di revoca e non più di decadenza dall'autorizzazione. Parimenti, come cause di revoca sono state configurate l'ulteriore ipotesi di autorizzazione ottenuta presentando false

dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare nonché quella in cui vengono meno le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione. Per i suddetti procedimenti di decadenza e di revoca sono disciplinati gli adempimenti e i termini istruttori.

Relativamente all'operatività transfrontaliera delle SIM, alla luce delle summenzionate novità normative, vengono disciplinate nella nuova Parte III-bis: a) le condizioni necessarie e le procedure che devono essere rispettate perché le SIM possano prestare negli altri Stati UE i servizi ammessi al mutuo riconoscimento sia mediante il diritto di stabilimento sia attraverso la libera prestazione di servizi e b) le condizioni e le procedure per il rilascio alle SIM dell'autorizzazione a prestare negli altri Stati dell'UE le attività non ammesse al mutuo riconoscimento e negli Stati non UE i propri servizi.

La disciplina prevista recepisce le disposizioni al riguardo contenute nella MiFID II e tiene conto della normativa europea di implementazione espressamente richiamata.

Avuto riguardo, infine, all'operatività in Italia delle imprese di investimento UE, le modifiche apportate all'attuale Parte V del Libro II del Regolamento Intermediari tengono conto della nuova versione del TUF, come risultante dal recepimento della MiFID II, che prevede, in particolare, la possibilità per gli intermediari in parola di esercitare il diritto di stabilimento anche attraverso agenti collegati stabiliti in Italia.

## **2.2. La disciplina dei gestori**

Relativamente ai gestori collettivi, la disciplina che si intende sottoporre alla consultazione del mercato con il presente documento concerne, da un lato, l'individuazione delle disposizioni di derivazione MiFID II applicabili agli OICR che svolgono l'attività di commercializzazione di OICR propri o di terzi e, dall'altro, l'individuazione dei requisiti organizzativi e procedurali gravanti sui gestori che prestano servizi e attività di investimento.

### **2.2.1. La disciplina applicabile agli OICR che svolgono l'attività di commercializzazione di OICR propri o di terzi**

Le modifiche al Regolamento Intermediari sottoposte alla consultazione del mercato con il documento pubblicato lo scorso 6 luglio, concernenti la protezione degli investitori durante la prestazione da parte dei soggetti abilitati dei servizi e delle attività di investimento, sono state estese anche ai gestori collettivi, limitatamente al caso in cui tali intermediari prestino i servizi di investimento a cui gli stessi possono essere autorizzati ai sensi della normativa di riferimento [cioè: consulenza, gestione di portafogli e, nel caso di GEFIA, ricezione e trasmissione di ordini – *cfr.*, al riguardo, la definizione di “intermediari” contenuta nell'art. 26, comma 1, lett. b) del Regolamento Intermediari].

Nel documento di consultazione pubblicato lo scorso 6 luglio non è stato, invece, sottoposto a consultazione il Libro IV del Regolamento Intermediari concernente la “Prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e commercializzazione di OICR” e, in particolare, gli artt. 76-bis e 77, riferiti agli OICR che svolgono l'attività di commercializzazione di OICR propri o di terzi.

Tale tematica è, quindi, oggetto di trattazione nel presente documento di consultazione.

In linea con l'approccio seguito dal Regolamento Intermediari attualmente vigente e al fine di garantire agli investitori le medesime tutele in fase di sottoscrizione di OICR, indipendentemente dal canale di acquisto utilizzato (distributore terzo ovvero gestore che procede direttamente alla



commercializzazione di OICR propri ovvero alla commercializzazione di OICR gestiti da soggetti terzi), la disciplina MiFID II è stata estesa anche agli OICR che svolgono l'attività di commercializzazione di OICR propri o di terzi.

In particolare, ferma restando l'applicazione diretta delle regole di condotta della MiFID II ove alla commercializzazione sia associato il servizio di investimento della consulenza, tale confermata impostazione, nel nuovo contesto di riferimento definito dalla MiFID II, comporta, anche l'applicazione della disciplina europea in tema di informativa sugli strumenti finanziari (quote o azioni di OICR) commercializzati, nonché delle disposizioni in tema di *product governance* (evidentemente con esclusivo riferimento alla disciplina del distributore e non anche del produttore). Ulteriore rilevante innovazione riguarda l'applicazione della disciplina sui requisiti di esperienza e conoscenza per il personale che fornisce ai clienti informazioni riguardanti gli OICR.

Pertanto gli artt. 76-bis e 77 sono stati modificati al fine di richiamare gli articoli del Regolamento Intermediari predisposti in recepimento della MiFID II all'interno dell'articolato sottoposto a consultazione lo scorso 6 luglio.

### 2.2.2. *Requisiti organizzativi e procedurali applicabili ai gestori*

L'articolato del Regolamento Intermediari sottoposto a consultazione lo scorso 6 luglio contiene un nuovo Libro III-bis che prevede obblighi in materia di procedure interne, controllo di conformità alle norme, trattamento dei reclami, operazioni personali, gestione dei conflitti di interesse e conservazione delle registrazioni, attualmente disciplinati nel Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007 (Regolamento Congiunto). L'introduzione del nuovo Libro III-bis si è resa necessaria a seguito della nuova formulazione dell'art. 6 del TUF che, non prevedendo più il ricorso alla regolamentazione congiunta della Banca d'Italia e della Consob, definisce un nuovo assetto delle potestà regolamentari attribuite a ciascuna delle due Autorità.

I nuovi obblighi organizzativi e procedurali, dettati tenendo conto della normativa al riguardo contenuta nella MiFID II e della disciplina direttamente applicabile prevista dal regolamento delegato (UE) 2017/565, oltre a non applicarsi agli intermediari UE operanti in Italia mediante stabilimento di succursali, non trovano applicazione neanche nei confronti dei gestori collettivi.

Con riferimento a tali soggetti, il documento di consultazione del 6 luglio anticipava che la disciplina ad essi applicabile avrebbe formato oggetto di separata trattazione all'interno del Regolamento Intermediari e sarebbe stata a breve sottoposta alla consultazione del mercato.

Al fine di confermare anche nel Regolamento Intermediari lo schema attualmente presente nel Regolamento Congiunto che dedica a tali soggetti un parte *ad hoc* (Parte V), con il presente documento di consultazione si prevede un nuovo Libro IV-bis che individua, dunque, il complesso degli obblighi, di natura organizzativa e procedurale, gravanti in capo ai gestori collettivi, anche nella loro qualità di prestatori di servizi di investimento, secondo un approccio che ripropone esattamente l'attuale impostazione del Regolamento Congiunto.

In particolare, gli articoli contenuti nel nuovo Libro IV-bis individuano gli obblighi in materia di procedure interne, controllo di conformità alle norme, trattamento dei reclami, operazioni personali, gestione dei conflitti di interesse e conservazione delle registrazioni che i gestori sono tenuti ad applicare nella prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio nonché dei servizi e delle attività di investimento, ai fini dell'adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza.

L'articolato proposto è frutto di una operazione di mera traslazione nel nuovo Regolamento Intermediari delle previsioni afferenti alle materie di competenza della Consob attualmente contenute nel Regolamento Congiunto e tiene, altresì, conto delle modifiche alle disposizioni concernenti il Regolamento Intermediari sottoposte alla consultazione del mercato lo scorso 6 luglio, con particolare riferimento al nuovo Libro III-*bis*.

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p style="text-align: center;">LIBRO I FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI</p> <p style="text-align: center;">Art. 1 (Fonti normative)</p> <p>1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 6, commi 2, <b>2-bis</b>, <i>2-quater</i> e <i>2-quinquies</i>, 19, <del>commi 3, 3-ter, 4-ter e 5</del>, 23, <del>commi 1 e 4-bis</del>, <i>25-bis</i>, comma 2, <b>25-ter</b>, <b>comma 2, 26, commi 4 e 8</b>, 27, commi 3 e 4, 28, comma 3, 30, commi 2 e 5, 31, comma 6, 32, comma 2, <del>33, comma 2, lettera e bis</del>, <i>117-ter</i> e 201, comma 8, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p>	<p>I riferimenti introdotti al comma 1 tengono conto delle integrazioni apportate al TUF in sede di recepimento della MiFID II, con riferimento alle specifiche potestà regolamentari della Consob.</p>
	<p style="text-align: center;">LIBRO II AUTORIZZAZIONE DELLE SIM E INGRESSO IN ITALIA DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO UE <del>COMUNITARIE</del> <del>ED DELLE EXTRACOMUNITARIE</del> <b>IMPRESE DI PAESI</b> <b>TERZI DIVERSE DALLE BANCHE</b></p> <p style="text-align: center;">PARTE I DISPOSIZIONI PRELIMINARI</p>	<p>L'art. 3 è modificato al fine di renderlo coerente con le nuove definizioni contenute nel TUF, come modificato ai fini del recepimento della MiFID II.</p> <p>Inoltre, per completezza, è prevista alla lettera <i>o</i>) la definizione di “ufficio di rappresentanza”, per tener conto dell'introduzione nel Regolamento Intermediari dell'art. 16-<i>duodecies</i> (il quale dispone che le SIM comunichino tempestivamente alla Consob l'apertura all'estero di uffici di rappresentanza).</p>



NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p style="text-align: center;">Art. 3 (Definizioni)</p> <p>1. Nel presente Libro si intendono per:</p> <p><i>a)</i> «albo»: l'albo di cui all'articolo 20, comma 1, del Testo Unico;</p> <p><i>b)</i> «sezione speciale»: la sezione dell'albo prevista dall'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;</p> <p><i>c)</i> «sezione imprese <b>di paesi terzi diverse dalle banche autorizzate dalla Consob</b><del>extracomunitarie</del>»: la sezione dell'albo nella quale sono iscritte le imprese di <b>paesi terzi diverse dalle banche</b> <del>investimento extracomunitarie</del> autorizzate <b>dalla Consob</b> ai sensi dell'articolo 28, <del>commi 1 e 2</del>, del Testo Unico operanti con o senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica;</p> <p><i>d)</i> «elenco»: l'elenco delle imprese d'investimento <b>UE</b> <del>comunitarie</del> allegato all'albo istituito dall'articolo 20, comma 1, del Testo Unico;</p> <p><i>e)</i> «succursale»: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un'impresa di investimento e che fornisce servizi e/o attività di investimento e servizi accessori dell'impresa stessa;</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p><i>f)</i> «Stato <del>UE comunitario</del>»: lo Stato appartenente all'Unione Europea;</p> <p><i>g)</i> «Stato <b>non UE extracomunitario</b>»: lo Stato non appartenente all'Unione Europea;</p> <p><i>h)</i> «Stato membro d'origine»: lo Stato <del>membro comunitario</del> come definito dall'articolo <b>1, comma 6-duodecies, lettera a) del Testo Unico</b> 4, <del>paragrafo 1, n. 20 della Direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004;</del></p> <p><i>i)</i> «Stato d'origine»: lo Stato <del>non UE extracomunitario</del> in cui l'impresa <b>di paesi terzi diversa dalla banca investimento</b> ha la propria sede legale;</p> <p><i>l)</i> «servizi e attività di investimento»: i servizi e le attività come definiti dall'articolo 1, comma 5, del Testo Unico;</p> <p><i>m)</i> «servizi accessori»: i servizi come definiti dall'articolo 1, comma 6, del Testo Unico;</p> <p><i>n)</i> «servizi ammessi al mutuo riconoscimento»: i servizi e le attività come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera <i>s</i>), del Testo Unico;</p> <p><i>o)</i> «partecipazione qualificata»: <del>quella determinata in via generale dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del Testo Unico;</del></p>	

# CONSOB

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p><del>p) «partecipazione rilevante»: quella determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del Testo Unico.</del></p> <p><b>p-bis) «ufficio di rappresentanza»: struttura che una SIM utilizza esclusivamente per svolgere attività di studio e analisi dei mercati o attività similari e comunque non rientranti nella prestazione di servizi e attività di investimento.</b></p>	
	<p style="text-align: center;">PARTE II ALBO</p> <p style="text-align: center;">Art. 4 (Albo)</p> <p>1. Nell'albo di cui all'articolo 20 del Testo Unico sono iscritte:</p> <p>a) le SIM;</p> <p><b>b) nella sezione imprese di paesi terzi diverse dalle banche extracomunitarie autorizzate dalla Consob, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche autorizzate dalla Consob investimento extracomunitarie;</b></p> <p>c) nella sezione speciale, le società di cui all'articolo 60, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.</p>	<p>Si richiama il commento <i>sub</i> art. 3.</p> <p>Si sottolinea, inoltre, che, alla luce dell'art. 47, par. 3, del Regolamento (UE) n. 600/2014 (c.d. Regolamento MiFIR), si prevede al comma 2 che all'albo sia allegato, in aggiunta all'elenco delle imprese di investimento UE, l'elenco delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche che abbiano stabilito una succursale in un altro Stato UE e che prestano in Italia servizi e attività di investimento, in regime di libera prestazione di servizi, nei confronti di controparti qualificate e clienti professionali di diritto come individuati ai sensi dell'art. 6, comma 2-<i>quinquies</i>, lett. a), e comma 2-<i>sexies</i>, lett. a), del Testo Unico.</p> <p>Si evidenzia infine la necessità di aggiungere alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche da</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>2. All'albo è <b>sono</b> allegatøi:</p> <p><i>a)</i> un elenco in cui sono iscritte le imprese di investimento <del>comunitarie</del> <b>autorizzate in altri Stati UE;</b></p> <p><i>b)</i> un elenco in cui sono iscritte le imprese di paesi terzi diverse dalle banche autorizzate in altri Stati UE ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 600/2014.</p>	<p>iscrivere nella sezione di cui all'art. 4, comma 1, lett. <i>b)</i>, la specificazione “autorizzate dalla Consob” per distinguerle da quelle autorizzate ai sensi degli artt. 46 e 47 del Regolamento MiFIR.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 5 (Contenuto dell'albo)</p> <p>1. Nell'albo, per ogni SIM iscritta sono indicati:</p> <p><i>a)</i> il numero d'ordine di iscrizione;</p> <p><i>b)</i> la denominazione sociale;</p> <p><i>c)</i> la sede legale;</p> <p><i>d)</i> <b>l'indirizzo della direzione generale, se diverso da quello della sede legale;</b></p> <p><i>e)</i> gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento, con l'indicazione dei servizi e delle attività di investimento autorizzati e le relative limitazioni operative, ove esistenti;</p>	<p>Si richiama il commento <i>sub</i> art. 3 e, per quanto riguarda le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, autorizzate in altri Stati UE ai sensi dell'art. 47, par. 3, del Regolamento MiFIR, il commento <i>sub</i> art. 4.</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p><i>f)</i> gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli <del>53</del> <b>7-sexies</b> e 56 del Testo Unico;</p> <p><i>g)</i> i paesi nei quali la SIM opera con o senza stabilimento di succursale, con specificazione dei servizi e delle attività di investimento interessati.</p> <p>2. Nella sezione imprese <b>di paesi terzi diverse dalle banche extracomunitarie autorizzate dalla Consob</b>, per ciascuna impresa di <b>paesi terzi diversa dalla banca investimento extracomunitaria</b> iscritta sono indicati:</p> <p><i>a)</i> il numero d'ordine di iscrizione;</p> <p><i>b)</i> la denominazione sociale;</p> <p><i>c)</i> la sede legale;</p> <p><i>d)</i> <b>l'indirizzo della direzione generale, se diverso da quello della sede legale;</b></p> <p><i>e)</i> gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione allo svolgimento nel territorio della Repubblica dei servizi e attività di investimento e dei servizi accessori, di cui all'articolo 28 del Testo Unico, con l'indicazione dei servizi e attività autorizzati e delle relative limitazioni operative, ove esistenti;</p> <p><i>f)</i> le eventuali succursali nel territorio della Repubblica;</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>g) gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli <b>7-sexies 53</b> e 56 del Testo Unico;</p> <p><b><i>g-bis</i>) gli Stati UE in cui l'impresa di paesi terzi diversa dalla banca può prestare, ai sensi del Regolamento (UE) n. 600/2014, servizi e attività di investimento in regime di libera prestazione di servizi nei confronti di controparti qualificate e clienti professionali di diritto come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-<i>quinquies</i>, lettera a), e comma 2-<i>sexies</i>, lettera a), del Testo Unico.</b></p> <p>3. Nella sezione speciale, per ciascuna società di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 iscritta sono indicati:</p> <p>a) il numero d'ordine di iscrizione;</p> <p>b) la denominazione sociale;</p> <p>c) la sede legale;</p> <p><b>d) l'indirizzo della direzione generale, se diverso da quello della sede legale;</b></p> <p>e) gli estremi del provvedimento di autorizzazione;</p> <p>f) gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli <b>7-sexies 53</b> e 56 del Testo Unico.</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>4. Nell'elenco allegato <b>di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a)</b>, per ciascuna impresa di investimento <b>UE comunitaria</b> iscritta sono indicati:</p> <p>a) il numero d'ordine di iscrizione;</p> <p>b) la denominazione sociale;</p> <p>c) la sede legale;</p> <p><del>d) la direzione generale;</del></p> <p>e) i servizi e le attività ammessi al mutuo riconoscimento che l'impresa può svolgere nel territorio della Repubblica;</p> <p>f) gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio nel territorio della Repubblica dei servizi non ammessi al mutuo riconoscimento, di cui all'articolo 27, comma 4, del Testo Unico, con l'indicazione dei servizi e delle attività autorizzati;</p> <p>g) l'eventuale succursale nel territorio della Repubblica, individuata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, n. <b>3026</b>, della Direttiva <b>2014/65/UE</b> <del>2004/39/CE</del>.</p> <p><b>4-bis.</b> Nell'elenco allegato <b>di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b)</b>, per ciascuna impresa di paesi terzi diversa dalla banca iscritta sono indicati:</p> <p>a) il numero d'ordine di iscrizione;</p>	



NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p><b>b) la denominazione sociale;</b></p> <p><b>c) la sede legale;</b></p> <p><b>d) i servizi e le attività ammessi al mutuo riconoscimento che l'impresa può svolgere nel territorio della Repubblica;</b></p> <p><b>e) lo Stato UE in cui è stabilita la succursale.</b></p>	
	<p style="text-align: center;">Art. 6 (Pubblicità dell'albo)</p> <p>1. L'albo è pubblicato nella parte "Albi ed Elenchi" del Bollettino, istituito in formato elettronico in apposita sezione del sito internet della Consob.</p>	
<p><b>MiFID II_Art. 7:</b> Procedure per la concessione e il rifiuto dell'autorizzazione</p> <p><b>RTS C(2016) 4417_Art. 1, comma 1, lett. a) e b):</b> Informazioni generali</p> <p><b>ITS XXX_Art. 1:</b> <i>Designated contact point</i></p>	<p style="text-align: center;">PARTE III</p> <p style="text-align: center;">PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</p> <p style="text-align: center;">Art. 7 (Domandæ di autorizzazione e di estensione dell'autorizzazione)</p> <p>1. <del>La</del> <b>Le</b> domandæ di autorizzazione allo svolgimento dei</p>	<p>La normativa europea di implementazione disciplina in maniera generale l'autorizzazione delle imprese europee, senza distinguere in maniera specifica tra le ipotesi di prima autorizzazione e quelle di successive estensioni</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
<p><b>ITS XXX_Art. 3:</b> <i>Receipt of the application form and acknowledgement of receipt</i></p> <p><b>TUF_Art. 19, comma 3:</b> Autorizzazione</p>	<p>servizi e delle attività di investimento <b>nonché di relativa estensione</b>, <del>sottoscritta dal legale rappresentante della società e in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo,</del> <b>è sono</b> presentate alla Consob, <b>unitamente alla documentazione prescritta dal RTS C(2016)4417. Si applicano il RTS C(2016)4417 e l'ITS XXX.</b></p> <p><b>1-bis.</b> La documentazione indicata all'articolo 4 del RTS C(2016) 4417 è presentata anche con riguardo ai componenti dell'organo di controllo, ivi inclusi i sindaci supplenti.</p> <p><b>1-ter.</b> Nei casi in cui la documentazione indicata ai commi 1 e 1-bis sia già in possesso della Consob, la società richiedente è esentata dal produrla. La domanda indica tale circostanza e la data di invio alla Consob della documentazione medesima.</p> <p><del>2. La domanda indica:</del></p> <p><del>a) la denominazione sociale, la sede legale, la direzione generale e i relativi numeri telefonici e di telefax;</del></p> <p><del>b) i servizi e le attività di investimento per il cui esercizio viene richiesta l'autorizzazione;</del></p> <p><del>c) l'elenco dei documenti allegati.</del></p> <p><del>3. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione abbia ad</del></p>	<p>operative. Pertanto, nell'articolo in esame la disciplina europea è espressamente richiamata anche per includere nel suo ambito applicativo la disciplina relativa all'estensione dell'autorizzazione allo svolgimento di ulteriori servizi o attività di investimento, attualmente contenuta nell'art. 12 del Regolamento Intermediari che, pertanto, viene abrogato.</p> <p>Si reputa necessario introdurre il comma 1 <i>bis</i> poiché l'art. 4 del RTS prevede che l'impresa istante deve trasmettere all'Autorità competente una serie di informazioni (dati personali, formazione ed esperienze professionali, precedenti penali, ecc.) relative <u>solamente</u> ai membri dell'organo di gestione ed alle persone che dirigono di fatto l'attività, senza menzionare i componenti dell'organo di controllo, come invece disposto dall'attuale Regolamento Intermediari.</p> <p>Inoltre, il nuovo comma 1-<i>ter</i> ricalca la previsione attualmente contenuta nel comma 2 dell'art. 8, oggetto di abrogazione in questa sede.</p> <p>I commi 2 e 3 dell'art. 7 sono abrogati in quanto la disciplina in essi contenuta è prevista dall'art. 1, comma 1, lett. <i>a</i>) e <i>b</i>), del RTS C(2016)4417 e dagli artt. 1 e 3 dell'ITS XXX, direttamente applicabili.</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p><del>oggetto, anche congiuntamente, i servizi o le attività di:</del></p> <p><del>a) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;</del></p> <p><del>b) gestione di portafogli;</del></p> <p><del>e) ricezione e trasmissione di ordini;</del></p> <p><del>d) consulenza in materia di investimenti,</del>  <del>la società precisa altresì se essa richiede l'autorizzazione allo svolgimento di tali servizi e attività senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della società stessa.</del></p> <p>4. La Consob, entro 10 giorni <b>lavorativi</b> dal ricevimento <b>della domanda di autorizzazione ovvero di relativa estensione</b>, verifica la completezza della <del>domanda</del> <b>stessa</b> e comunica alla società la documentazione eventualmente mancante, che deve essere inoltrata alla Consob entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione a pena di inammissibilità della domanda.</p> <p>5. La domanda prende data dal giorno della sua presentazione ovvero, in caso di documentazione incompleta, da quello del completamento della documentazione.</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
<p><b>MiFID II_Art. 7:</b> Procedure per la concessione e il rifiuto dell'autorizzazione</p> <p><b>RTS C(2016) 4417_Art. 1, comma 1, lett. c):</b> Informazioni generali</p> <p><b>RTS C(2016) 4417_Art. 3:</b> Informazioni sugli azionisti</p> <p><b>RTS C(2016) 4417_Art. 4, comma 1, lett. a), sub i) e ii):</b> Informazioni sull'organo di gestione e sulle persone che dirigono l'attività</p> <p><b>RTS C(2016) 4417_Art. 5:</b> Informazioni finanziarie</p> <p><b>RTS C(2016) 4417_Art. 6:</b> Informazioni sull'organizzazione dell'impresa</p> <p><b>ITS XXX_Art. 2:</b> <i>Submission of the application</i></p> <p><b>TUF_Art. 19, comma 3:</b> Autorizzazione</p>	<p style="text-align: center;"><del>Art. 8</del> (<del>Documentazione da allegare alla domanda riguardante la società richiedente</del>)</p> <p><del>1. La domanda di autorizzazione è corredata dei seguenti documenti riguardanti la società richiedente:</del></p> <p><del>a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto munita della certificazione di vigenza rilasciata dall'Ufficio del registro delle imprese in data non anteriore a 90 giorni dalla presentazione della domanda ovvero apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;</del></p> <p><del>b) certificato attestante l'iscrizione della società nel registro delle imprese rilasciato in data non anteriore a 90 giorni dalla presentazione della domanda ovvero apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;</del></p> <p><del>c) dichiarazione dell'incaricato del controllo contabile sulla società attestante l'entità del capitale sociale versato nonché l'ammontare e la composizione del patrimonio netto al momento della presentazione della domanda;</del></p> <p><del>d) per le società già operative, una situazione patrimoniale, redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio, riferita a una data non anteriore a 60 giorni dalla presentazione</del></p>	<p>L'art. 8 è abrogato in quanto, in relazione alla materia dallo stesso disciplinata, sono direttamente applicabili gli artt. 1, comma 1, lett. c), 3, 4, comma 1, lett. a), sub i) e ii), 5 e 6 del RTS C(2016) 4417 e l'art. 2 dell'ITS XXX. Tali norme sono state richiamate attraverso il rinvio generale al RTS C(2016) 4417 ed all'ITS XXX contenuto nell'art. 7, comma 1, anche al fine di estenderne l'ambito applicativo anche all'ipotesi di estensione delle autorizzazioni, non espressamente contemplata dalle citate normative europee.</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>della domanda. Alla situazione patrimoniale è allegata una relazione dell'incaricato del controllo contabile sulla società;</p> <p>e) elenco nominativo e generalità complete di tutti i componenti degli organi di amministrazione e controllo con l'indicazione dei relativi poteri e delle eventuali deleghe assegnate, nonché dei direttori generali e dei soggetti che svolgono funzioni equivalenti a quella di direttore generale;</p> <p>f) copia del verbale della riunione dell'organo di amministrazione ovvero, in caso di amministratore unico, dell'organo di controllo della società, relativo all'accertamento dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza di cui al successivo art. 10;</p> <p>g) elenco dei soggetti che partecipano direttamente e indirettamente al capitale della società, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette andrà specificato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione;</p> <p>h) documentazione relativa all'accertamento dei requisiti dei partecipanti al capitale di cui al successivo art. 9;</p> <p>i) programma concernente l'attività iniziale, ivi compresa l'illustrazione dei tipi delle operazioni previste, delle procedure adottate e dei tipi di servizi accessori che si intende esercitare, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato n. 1;</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p><del>l) relazione sulla struttura organizzativa della società, redatta secondo le disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, del Testo Unico. La relazione illustra altresì l'eventuale affidamento a terzi di funzioni operative;</del></p> <p><del>m) documentazione attestante l'adesione della società a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell'articolo 59 del Testo Unico.</del></p> <p><del>2. Nei casi in cui la documentazione specificata al comma 1 sia già in possesso della Consob, la società richiedente è esentata dal produrla. La domanda indica tale circostanza e la data di invio alla Consob della documentazione medesima.</del></p>	
<p><b>MiFID II_Art. 10:</b> Azionisti e soci con partecipazioni qualificate</p> <p><b>RTS C(2016) 4417_Art. 3:</b> Informazioni sugli azionisti</p> <p><b>TUF_Art. 19, comma 3:</b> Autorizzazione</p>	<p style="text-align: center;"><del>Art. 9</del></p> <p><del>(Documentazione relativa ai requisiti dei detentori di una partecipazione nella società richiedente)</del></p> <p><del>1. La domanda di autorizzazione è corredata della documentazione prevista dalle disposizioni della Banca d'Italia ai fini della verifica dell'idoneità dei soggetti che intendono acquisire una partecipazione qualificata in una SIM e del gruppo della SIM ad assicurare una gestione sana e prudente della società e a non ostacolare l'effettivo esercizio della vigilanza.</del></p> <p><del>2. Nel caso in cui il soggetto detentore di una partecipazione rilevante sia una persona fisica è presentata la seguente ulteriore documentazione relativa ai requisiti di onorabilità di cui all'art.</del></p>	<p>L'art. 9 viene abrogato poiché la documentazione relativa ai requisiti dei detentori di una partecipazione nella società richiedente è prevista dall'art. 3 del RTS C(2016) 4417, che è stato già richiamato attraverso il rinvio generale al RTS C(2016) 4417 ed all'ITS XXX contenuto nell'art. 7, comma 1.</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p><del>14 del Testo Unico:</del></p> <p><del>a) dichiarazione nella quale sono precisati l'entità delle partecipazioni dirette ed indirette nella società, nonché gli estremi identificativi delle eventuali persone interposte, delle società fiduciarie e delle società controllate attraverso cui è detenuta la partecipazione nella società stessa. Alla dichiarazione è allegata copia degli eventuali accordi sull'esercizio del diritto di voto;</del></p> <p><del>b) la documentazione prevista nell'Allegato n. 2.</del></p> <p><del>3. Nel caso in cui il soggetto detentore di una partecipazione rilevante non sia una persona fisica, i requisiti di onorabilità di cui all'art. 14 del Testo Unico sono posseduti da tutti i componenti dell'organo di amministrazione e dal direttore generale, ovvero da chi svolge funzioni equivalenti. L'organo di amministrazione o, in caso di amministratore unico, l'organo di controllo di tale soggetto verifica la sussistenza dei requisiti.</del></p> <p><del>4. Nel caso di cui al comma 3, viene presentata la seguente ulteriore documentazione:</del></p> <p><del>a) dichiarazione nella quale sono precisati l'entità delle partecipazioni dirette ed indirette nella società, nonché gli estremi identificativi delle eventuali persone interposte, delle società fiduciarie e delle società controllate attraverso cui viene detenuta la partecipazione nella società stessa. Alla dichiarazione è allegata copia degli eventuali accordi</del></p>	



NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>sull'esercizio del diritto di voto;</p> <p><del>b) copia autentica del verbale della riunione dell'organo di amministrazione o, in caso di amministratore unico, dell'organo di controllo, del soggetto detentore la partecipazione rilevante, nel corso della quale sono stati verificati i requisiti di onorabilità. La relativa delibera dà atto dei presupposti presi a base delle valutazioni effettuate. La verifica va condotta distintamente per ciascuno degli interessati e con la loro rispettiva astensione, che risulta dal verbale dell'organo competente.</del></p> <p><del>Al verbale viene unita, in originale, tutta la documentazione presa a base delle valutazioni effettuate.</del></p> <p><del>Nell'Allegato n. 2, Sezione II, è indicata la documentazione minima che la società acquisisce in sede di verifica e sono richiamati i requisiti formali di tale documentazione.</del></p> <p><del>Non sono tenuti a presentare la documentazione di cui al presente comma i Ministeri nazionali.</del></p> <p><del>5. Non sono tenuti a comprovare la sussistenza dei requisiti di onorabilità coloro che, al momento della presentazione della domanda, rivestono funzioni di amministrazione e direzione in:</del></p> <p><del>α) banche, istituti di moneta elettronica, SIM, SICAV, SGR, SICAF, italiani, società di gestione di mercati regolamentati di cui all'articolo 61 del Testo Unico, società di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui all'articolo 80 del Testo Unico, intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, imprese di assicurazione</del></p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;</p> <p><del>b) banche, istituti di moneta elettronica e imprese di investimento comunitarie, nonché società di gestione UE e GEFIA UE;</del></p> <p><del>c) banche ed imprese di investimento extracomunitarie comunque autorizzate a prestare i propri servizi nel territorio della Repubblica;</del></p> <p><del>d) enti pubblici anche economici.</del></p> <p><del>6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla la SIM ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.</del></p>	
<p><b>MiFID II Art. 9:</b> Organo di gestione</p> <p><b>RTS C(2016) 4417 Art. 4:</b> Informazioni sull'organo di gestione e sulle persone che dirigono l'attività</p> <p><b>TUF Art. 19, comma 3:</b> Autorizzazione</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10 (Verifica dei requisiti degli esponenti aziendali della società richiedente)</p> <p>1. La responsabilità della verifica, <del>ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico, del possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza</del> degli esponenti aziendali <b>di cui all'articolo 13 del Testo Unico</b>, ivi compresi i sindaci supplenti, è rimessa all'organo di amministrazione o, in caso di amministratore unico, all'organo di controllo della società. Il verbale relativo alla delibera con la quale si è proceduto alla</p>	<p>L'art. 4 del RTS prevede la presentazione all'Autorità dei documenti volti a comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti in capo ai componenti dell'organo di gestione ed alle persone che dirigono di fatto l'attività e configura come meramente "eventuali" le valutazioni sull'idoneità dei membri dell'organo di gestione svolte dalla società richiedente.</p> <p>Tuttavia, poiché l'art. 13 del TUF attribuisce, invece, all'organo amministrativo la responsabilità</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>verifica dei requisiti dà atto dei presupposti presi a base delle valutazioni effettuate. La verifica va condotta distintamente per ciascuno degli interessati e con la loro rispettiva astensione che risulta dal verbale dell'organo competente. La documentazione acquisita a tal fine è trattenuta presso la società e conservata per un periodo di cinque anni dalla data della delibera per la quale è stata utilizzata.</p> <p>2. Dai verbali di cui al comma 1 risultano le specifiche attività svolte da ciascun soggetto e la relativa durata valutate ai fini dell'accertamento dei requisiti di professionalità.</p> <p>3. Dai verbali di cui al comma 1 risulta, con riferimento a ciascun interessato, l'indicazione puntuale dei documenti presi in considerazione per attestare la sussistenza dei requisiti di onorabilità. Nel verbale va fatta menzione di eventuali procedimenti in corso nei confronti di esponenti per reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito in questione.</p> <p>4. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti, gli interessati presentano all'organo amministrativo la documentazione comprovante il possesso dei requisiti. <del>Nell'Allegato n. 2, Sezione I, è riportata la documentazione minima da acquisire in sede di verifica e sono richiamati i requisiti formali di tale documentazione.</del> Resta ferma la facoltà della Consob di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti.</p> <p>5. Gli esponenti che, in qualsiasi momento, vengono a trovarsi</p>	<p>della verifica dei suddetti requisiti, si ritiene di non modificare l'art. 10 del Regolamento Intermediari.</p> <p>L'attuale impostazione del TUF (e, conseguentemente, del Regolamento Intermediari) andrà valutata alla luce delle Linee Guida EBA/ESMA in materia di "<i>Assessment of the suitability of members of the management body and key function holders under Directive 2013/36/EU and Directive 2014/65/EU</i>", attualmente in fase di finalizzazione.</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>in situazioni che comportano la decadenza o la sospensione dalla carica o nei cui confronti sia stata avviata l'azione penale per reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito di onorabilità comunicano tempestivamente tali circostanze all'organo amministrativo.</p>	
<p><b>MiFID II_Art. 7:</b> Procedure per la concessione e il rifiuto dell'autorizzazione</p> <p><b>MiFID II_Art. 14:</b> Adesione ad un sistema di indennizzo degli investitori autorizzato</p> <p><b>ITS XXX_Art. 4:</b> <i>Notification of changes to the membership of the management body</i></p> <p><b>ITS XXX_Art. 5:</b> <i>Request of additional information</i></p> <p><b>ITS XXX_Art. 6:</b> <i>Communication of the decision</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 11 (Istruttoria dellae domandae <b>di autorizzazione e di estensione dell'autorizzazione</b>)</p> <p>1. La Consob, ricevuta la domanda, accerta la ricorrenza delle condizioni indicate agli articoli 19, comma 1 e 59, comma 1, del Testo Unico per il rilascio dell'autorizzazione e, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni.</p> <p>L'autorizzazione è negata quando dalla verifica delle suddette condizioni non risulti garantita la sana e prudente gestione della società e assicurata la capacità dell'impresa di esercitare correttamente i servizi o le attività di investimento. Nei casi di cui all'articolo <del>60</del> <b>84</b>, paragrafi 1 e 2 della direttiva <del>2004/39/CE</del> <b>2014/65/UE</b>, la deliberazione è preceduta dalla consultazione preventiva delle autorità competenti degli Stati membri interessati.</p> <p>2. Qualsiasi modificazione concernente gli esponenti aziendali e i detentori di una partecipazione <del>rilevante</del> <b>qualificata</b> nella società, nonché qualunque altra modificazione degli elementi</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>istruttori di rilievo ai fini della decisione, che intervengono nel corso dell'istruttoria, sono portate <del>immediatamente</del> a conoscenza della Consob <b>prima che diventino efficaci, ovvero in caso di impossibilità, entro dieci giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento.</b> <del>Entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento, la società provvede a presentare la relativa documentazione.</del></p> <p>3. La Consob può chiedere ulteriori elementi informativi:</p> <p><i>a)</i> alla società richiedente;</p> <p><i>b)</i> a coloro che svolgono funzioni di amministrazione o controllo, ai direttori generali ed ai soci della società richiedente;</p> <p><i>c)</i> a qualunque altro soggetto, anche estero.</p> <p>4. <del>Trascorso il termine di centoventi giorni senza che la Consob abbia deliberato sulla domanda, la domanda stessa deve intendersi accolta.</del> <b>La Consob informa la società richiedente circa la propria decisione di accogliere o meno l'istanza entro il termine di cui al comma 1.</b></p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
<p><b>MiFID II_Art. 6, comma 2:</b> Ambito di applicazione dell'autorizzazione</p> <p><b>RTS C(2016)4417_Art. 6, comma 1, lett. a) e c):</b> Informazioni sull'organizzazione dell'impresa</p> <p><b>TUF_Art. 19, comma 3:</b> Autorizzazione</p>	<p style="text-align: center;">Art. 12 (Estensione delle autorizzazioni)</p> <p><del>1. Le SIM che intendono essere autorizzate allo svolgimento di ulteriori servizi o attività di investimento inoltrano domanda alla Consob ai sensi dell'articolo 7. Analoga domanda è presentata da parte delle SIM, già autorizzate allo svolgimento dei servizi e attività di:</del></p> <p><del>a) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;</del></p> <p><del>b) gestione di portafogli;</del></p> <p><del>c) ricezione e trasmissione di ordini;</del></p> <p><del>d) consulenza in materia di investimenti, senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della società stessa, qualora le SIM stesse intendano svolgere le medesime attività con detenzione, anche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela ovvero con assunzione di rischi da parte della società stessa.</del></p> <p>2. La domanda è corredata della seguente documentazione:</p> <p>a) programma concernente l'attività iniziale, ivi compresa</p>	<p>L'articolo in esame è stato abrogato in quanto la relativa disciplina è confluita negli artt. 7 e 11 del presente Regolamento; ciò in quanto la normativa europea disciplina unitariamente le ipotesi di prima autorizzazione e quelle di successive estensioni operative.</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p><del>l'illustrazione dei tipi delle operazioni previste, delle procedure adottate e dei tipi di servizi accessori che si intende esercitare, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato n. 1;</del></p> <p><del>b) relazione concernente le conseguenti modifiche della struttura organizzativa della società, redatta secondo le disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, del Testo Unico. La relazione illustra altresì l'eventuale affidamento a terzi di funzioni operative;</del></p> <p><del>e) dichiarazione del soggetto incaricato del controllo contabile sulla società attestante l'entità del capitale sociale versato nonché l'ammontare e la composizione del patrimonio netto al momento della presentazione della domanda, nel caso in cui gli ulteriori servizi o attività di investimento di cui al comma 1 comportino la modifica dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla Banca d'Italia;</del></p> <p><del>d) nel caso in cui sia stato necessario procedere alla modifica dell'atto costitutivo e relativo statuto, copia autentica del verbale di assemblea e documentazione attestante la relativa iscrizione nel registro delle imprese.</del></p> <p><del>3. La Consob accerta la ricorrenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione e, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni.</del></p> <p><del>L'autorizzazione è negata quando dalla verifica delle suddette condizioni non risulti garantita la sana e prudente gestione della</del></p>	



NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p><del>società e assicurata la capacità dell'impresa di esercitare correttamente i servizi o le attività di investimento.</del></p> <p>4. Si applicano l'articolo 7, commi 4 e 5 e l'articolo 11, commi 3 e 4.</p>	
<p><b>MiFID II_Art. 8:</b> Revoca delle autorizzazioni</p> <p><b>TUF_Art. 19, comma 3-ter:</b> <b>Decadenza dell'autorizzazione</b></p>	<p style="text-align: center;">Art. 13 (<del>Rinuncia alle autorizzazioni</del> <b>Decadenza dall'autorizzazione</b>)</p> <p>1. Le SIM che intendono rinunciare all'autorizzazione all'esercizio di uno o più servizi o attività di investimento, presentano apposita istanza di <del>revoca</del> <b>decadenza</b> alla Consob. La Consob, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni.</p> <p>2. Si applica l'articolo 11, commi 3 e 4.</p> <p><b>2-bis. Le SIM danno inizio allo svolgimento di ogni singolo servizio o attività di investimento autorizzato entro il termine di un anno dal rilascio della relativa autorizzazione, a pena di decadenza dell'autorizzazione medesima. La decadenza è pronunciata dalla Consob, sentita la Banca d'Italia.</b></p> <p><b>2-ter. Il termine di cui al comma 2-bis non decorre o è interrotto nel caso in cui siano in corso o siano avviati accertamenti di vigilanza nei confronti della SIM. In tali casi</b></p>	<p>Il nuovo art. 19, comma 3-ter, del TUF prevede quali ipotesi di decadenza dall'autorizzazione la rinuncia espressa (che nel regime attuale costituisce, invece, causa di revoca dell'autorizzazione) ed il mancato inizio dello svolgimento dei servizi e delle attività entro il termine di un anno dal rilascio dell'autorizzazione.</p> <p>Il nuovo art. 20-bis del TUF prevede, tra le cause di revoca dell'autorizzazione, l'interruzione dell'esercizio dei servizi e attività di investimento per più di sei mesi (che nel quadro vigente costituisce, invece, causa di decadenza dall'autorizzazione assieme al mancato inizio dell'attività entro un anno).</p> <p>Si rende, pertanto, necessario modificare gli artt. 13 e 15 del Regolamento Intermediari coerentemente con la suddetta impostazione del nuovo TUF.</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p><b>il termine decorre per intero dal momento del completamento degli accertamenti.</b></p>	
<p><b>MiFID II_Art. 7, comma 3:</b> procedure per la concessione e il rifiuto dell'autorizzazione</p> <p><b>ITS XXX_Art. 6:</b> <i>Communication of the decision</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 14 (Sospensione e <b>interruzione</b> dei termini dell'istruttoria)</p> <p>1. I termini stabiliti per il compimento delle istruttorie di cui agli articoli 11,<del>12</del> e 13, sono sospesi:</p> <p>a) nell'ipotesi in cui la società istante si sia avvalsa nella predisposizione della documentazione da allegare all'istanza di dichiarazioni sostitutive di cui all'<del>allegato n. 2</del>, quando risulti necessario controllarne la veridicità, fino alla data di ricezione, da parte della Consob, della documentazione dal soggetto o dall'amministrazione competente;</p> <p>b) nelle ipotesi di cui all'articolo <del>6084</del>, paragrafi 1 e 2 della direttiva <del>2004/39/CE</del><b>2014/65/UE</b>, per il tempo necessario all'esperimento della consultazione preventiva ivi prevista;</p> <p><del>e) nelle ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2, dalla data di ricevimento della comunicazione concernente le modificazioni intervenute, fino alla data di ricevimento da parte della Consob della relativa documentazione;</del></p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p><i>dc</i>) nelle ipotesi di cui all'articolo 11, comma 3, dalla data di invio della richiesta degli elementi informativi, fino alla data di ricezione da parte della Consob di tali elementi;</p> <p><i>ed</i>) nelle ipotesi di cui agli articoli <del>12 e 13</del> <b>nei procedimenti di estensione delle autorizzazioni</b>, ove siano in corso accertamenti di vigilanza nei confronti della SIM rilevanti ai fini dell'istruttoria, per il tempo necessario al compimento degli accertamenti.</p> <p>2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, la Consob dà comunicazione agli interessati dell'inizio e del termine della sospensione dell'istruttoria.</p> <p>3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera <i>dc</i>), <del>l'istanza di autorizzazione</del> <b>il procedimento</b> si <del>considera revocata</del> <b>estingue</b> ove la società istante non invii gli elementi informativi richiesti entro il termine <del>di quattro mesi dalla ricezione della richiesta di elementi informativi inoltrata da parte della</del> <b>fissato a tal fine dalla</b> Consob.</p> <p><b>3-bis.</b> Nell'ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2, i termini previsti per il compimento dell'istruttoria sono interrotti dalla data di ricevimento della comunicazione concernente le modificazioni intervenute e ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Consob della relativa documentazione. Si applica il comma 2.</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
<p><b>MiFID II_Art. 8:</b> Revoca delle autorizzazioni</p> <p><b>TUF_Art. 20-bis:</b> Revoca dell'autorizzazione</p>	<p style="text-align: center;">Art. 15 (Decadenza dall' <b>Revoca dell'autorizzazione</b>)</p> <p><del>1. Le SIM danno inizio allo svolgimento di ogni singolo servizio o attività di investimento autorizzato entro il termine di dodici mesi dalla data della relativa autorizzazione, a pena di decadenza dell'autorizzazione medesima.</del></p> <p><del>2. Le SIM che abbiano interrotto lo svolgimento di un servizio o di un'attività di investimento autorizzato lo riprendono entro il termine di sei mesi, a pena di decadenza della relativa autorizzazione.</del></p> <p><b>2-bis. La Consob, sentita la Banca d'Italia, revoca l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività d'investimento delle SIM quando:</b></p> <p><b>a) l'esercizio dei servizi e delle attività di investimento è interrotto da più di sei mesi;</b></p> <p><b>b) l'autorizzazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;</b></p> <p><b>c) vengono meno le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione.</b></p> <p><del>3. Il termine di cui ai commi 1 e 2 al comma 2-bis, lettera a), non decorre o è <del>sono</del> interrotto nel caso in cui siano in</del></p>	<p>Si richiama il commento <i>sub art.</i> 13.</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>corso o siano avviati accertamenti di vigilanza nei confronti della SIM. In tali casi <del>il termine decorre</del> per intero dal momento del completamento degli accertamenti.</p> <p><del>4. La decadenza è pronunciata dalla Consob, sentita la Banca d'Italia.</del></p> <p>5. La Consob può differire la pronuncia di <del>decadenza</del> <b>revoca nell'ipotesi di cui al comma 2-bis, lettera a)</b>, qualora la SIM abbia omesso la comunicazione di interruzione dell'esercizio di servizi o di attività di investimento autorizzati prevista dall'articolo 16 e ciò sia necessario per la tutela degli interessi di cui all'articolo 5, comma 1, del Testo Unico.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. 16 (Comunicazioni sull'esercizio dei servizi e delle attività di investimento)</p> <p>1. Le SIM comunicano immediatamente alla Consob ed alla Banca d'Italia le date di inizio, di eventuale interruzione e di riavvio dell'esercizio di ogni servizio o attività di investimento autorizzato.</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
<p><b>MiFID II_Art. 35:</b> Stabilimento di succursali</p> <p><b>Regolamento delegato (UE) 2017/1018</b> della Commissione del 29 giugno 2016_<b>Art. 6:</b> Informazioni da comunicare nell’ambito della notifica di passaporto per una succursale o della notifica di passaporto per un agente di cambio</p> <p><b>ITS YYY_Art. 13:</b> <i>Submission of the branch passport notification</i></p> <p><b>ITS YYY_Art. 14:</b> <i>Submission of the tied agent passport notification</i></p> <p><b>ITS YYY_Art. 15:</b> <i>Assessment of completeness and accuracy of the branch passport notification or tied agent passport notification</i></p> <p><b>ITS YYY_Art. 16:</b> <i>Communication of the branch passport notification</i></p> <p><b>ITS YYY_Art. 17:</b> <i>Communication of the tied agent passport</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>PARTE III-BIS</b> <b>OPERATIVITÀ TRANSFRONTALIERA DELLE SIM</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 16-bis</b> <b>(Stabilimento di succursali o di agenti collegati in altri Stati UE)</b></p> <p><b>1. La SIM che intende prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, in un altro Stato UE, mediante stabilimento di succursali o agenti collegati stabiliti nel territorio dello Stato membro ospitante, trasmette alla Consob, secondo le modalità indicate agli articoli 13 e 14 dell’ITS YYY, una comunicazione preventiva contenente le informazioni di cui all’articolo 6 del Regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016.</b></p> <p><b>2. La Consob verifica la completezza e correttezza delle informazioni fornite nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 15 dell’ITS YYY.</b></p> <p><b>3. La Consob, sentita la Banca d’Italia, notifica all’autorità competente dello Stato membro ospitante le informazioni oggetto della comunicazione di cui al comma 1 in conformità a quanto previsto dagli articoli 16 e 17 dell’ITS YYY.</b></p> <p><b>4. Dell’avvenuta notifica di cui al comma 3 è data</b></p>	<p>Il nuovo art. 26, commi 1 e 2, del TUF, disciplina la prestazione da parte delle SIM di servizi ammessi al mutuo riconoscimento in altri Stati UE mediante stabilimento di succursali o agenti collegati, attribuendo alla Consob, sentita la Banca d’Italia, il relativo potere di notifica all’Autorità dello Stato membro ospitante.</p> <p>Il comma 4 del citato articolo prevede in capo alla Consob il potere di stabilire con regolamento – in conformità alle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione Europea ai sensi della MiFID II – le condizioni necessarie e le procedure che devono essere rispettate perché le SIM possano prestare negli altri Stati UE i servizi ammessi al mutuo riconoscimento mediante il diritto di stabilimento.</p> <p>Inoltre, l’art. 26, comma 8, lett. a), del TUF, attribuisce alla Consob, sentita la Banca d’Italia, il potere di stabilire con regolamento le procedure previste nel caso in cui non intenda procedere alla notifica all’autorità competente dello Stato membro ospitante, qualora vi siano motivi di dubitare dell’adeguatezza della struttura organizzativa o della situazione finanziaria, economica o patrimoniale della SIM interessata.</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
<p><i>notification</i></p> <p><b>TUF_Art. 26, commi 4 e 8, lett. a):</b> Succursali e libera prestazione di servizi di SIM</p>	<p><b>comunicazione alla SIM interessata, secondo quanto previsto dagli articoli 16, comma 2, e 17 comma 2, dell’ITS YYY. Tale comunicazione è trasmessa anche alla Banca d’Italia.</b></p> <p><b>5. Qualora la Consob, sentita la Banca d’Italia, intenda rifiutare la notifica all’autorità competente dello Stato membro ospitante per motivi attinenti all’adeguatezza della struttura organizzativa o alla situazione finanziaria, economica o patrimoniale della SIM, la stessa comunica alla SIM i motivi del suo rifiuto entro sessanta giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, completa di tutti gli elementi necessari. Tale termine può essere sospeso per un periodo non superiore a trenta giorni lavorativi.</b></p> <p><b>6. La SIM può stabilire la succursale ovvero l’agente collegato ed iniziare l’operatività dopo aver ricevuto apposita comunicazione da parte dell’autorità competente dello Stato membro ospitante o, in assenza di tale comunicazione, quando siano trascorsi due mesi dalla data di trasmissione alla SIM della comunicazione da parte della Consob prevista dal comma 4.</b></p> <p><b>7. La SIM comunica tempestivamente alla Consob e alla Banca d’Italia l’effettivo inizio e la cessazione dell’attività della succursale o dell’agente collegato.</b></p>	<p>Pertanto, in attuazione del suddetto art. 26, commi 4 e 8, lett. <i>a</i>), del TUF, è introdotto nel Regolamento Intermediari il nuovo art. 16-<i>bis</i>.</p>



<p style="text-align: center;"><b>NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>REGOLAMENTO INTERMEDIARI</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>COMMENTO</b></p>
<p><b>MiFID II_Art. 35, par. 10:</b> Stabilimento di succursali</p> <p><b>Regolamento delegato (UE) 2017/1018</b> della Commissione del 29 giugno 2016_<b>Art. 7:</b> Informazioni da comunicare in merito alla modifica dei dati relativi alla succursale o all'agente collegato</p> <p><b>ITS YYY_Art. 18:</b> <i>Submission of the change of branch particulars notification</i></p> <p><b>ITS YYY_Art. 19:</b> <i>Submission of the change of the tied agent particulars notification</i></p> <p><b>ITS YYY_Art. 20:</b> <i>Communication of the change of branch particulars notification</i></p> <p><b>ITS YYY_Art. 21:</b> <i>Communication of the change of tied agent particulars notification</i></p> <p><b>TUF_Art. 26, commi 4:</b> Succursali e libera prestazione di servizi di SIM</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 16-ter</b> <b>(Modifiche delle informazioni relative alla succursale o all'agente collegato)</b></p> <p><b>1. La SIM comunica alla Consob, secondo le modalità indicate agli articoli 18 e 19 dell'ITS YYY, ogni modifica delle informazioni di cui all'articolo 16-bis, comma 1, almeno un mese prima di attuare la modifica, in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 del Regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016.</b></p> <p><b>2. La Consob comunica all'autorità competente dello Stato membro ospitante le informazioni oggetto della comunicazione di cui al comma 1 in conformità a quanto previsto dagli articoli 20 e 21 dell'ITS YYY.</b></p>	<p>In attuazione dell'art. 26, comma 4, del TUF, il nuovo art. 16-ter recepisce la MiFID II nella parte in cui disciplina l'ipotesi di modifiche alle informazioni comunicate dalla SIM alla Consob ai sensi del comma 1 dell'art. 16-bis.</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
<p><b>MiFID II_Art. 34:</b> Libertà di prestare servizi e di esercitare attività di investimento</p> <p><b>Regolamento delegato (UE) 2017/1018</b> della Commissione del 29 giugno 2016_<b>Art. 3:</b> Informazioni da comunicare a fini della notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento</p> <p><b>ITS YYY_Art. 4:</b> <i>Submission of the investment services and activities passport notification</i></p> <p><b>ITS YYY_Art. 5:</b> <i>Assessment of completeness and accuracy of the investment services and activities passport notification</i></p> <p><b>ITS YYY_Art. 6:</b> <i>Communication of the investment services and activities passport notification</i></p> <p><b>TUF_Art. 26, comma 4:</b> Succursali e libera prestazione di servizi di SIM</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 16-quater</b> <b>(Prestazione di servizi e attività di investimento in altri Stati UE in regime di libera prestazione di servizi)</b></p> <p><b>1. La SIM che intende prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, in altri Stati UE in regime di libera prestazione di servizi, anche mediante l'impiego di agenti collegati stabiliti in Italia, trasmette alla Consob, secondo le modalità indicate all'articolo 4 dell'ITS YYY, una comunicazione preventiva contenente le informazioni di cui all'articolo 3 del Regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016.</b></p> <p><b>2. La Consob verifica la completezza e correttezza delle informazioni fornite nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 dell'ITS YYY.</b></p> <p><b>3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, notifica all'autorità competente dello Stato membro ospitante le informazioni oggetto della comunicazione di cui al comma 1 in conformità a quanto previsto dall'articolo 6 dell'ITS YYY.</b></p> <p><b>4. Dell'avvenuta notifica di cui al comma 3 è data comunicazione alla SIM interessata, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, dell'ITS YYY. Tale comunicazione è fornita anche alla Banca d'Italia.</b></p> <p><b>5. La SIM può iniziare l'operatività dopo aver ricevuto</b></p>	<p>Il nuovo art. 26, comma 3, del TUF disciplina la prestazione da parte delle SIM di servizi ammessi al mutuo riconoscimento in altri Stati UE in regime di libera prestazione di servizi.</p> <p>Il comma 4 del citato articolo prevede in capo alla Consob il potere di stabilire con regolamento – in conformità alle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione Europea ai sensi della MiFID II – le condizioni necessarie e le procedure che devono essere rispettate perché le SIM possano prestare negli altri Stati UE i servizi ammessi al mutuo riconoscimento in regime di libera prestazione di servizi.</p> <p>Pertanto, in attuazione del suddetto art. 26, comma 4, del TUF, è stato introdotto nel Regolamento Intermediari il nuovo art. 16-quater che recepisce quanto previsto dall'art. 34 della MiFID II.</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	dalla Consob la comunicazione di cui al comma 4.	
<p><b>MiFID II_Art. 34, par. 4:</b> Libertà di prestare servizi e di esercitare attività di investimento</p> <p><b>Regolamento delegato (UE) 2017/1018</b> della Commissione del 29 giugno 2016_Art. 4: Informazioni da comunicare in merito alla modifica dei dati relativi ai servizi e alle attività di investimento</p> <p><b>ITS YYY_Art. 7:</b> <i>Submission of the change of investment services and activities particulars notification</i></p> <p><b>ITS YYY_Art. 8:</b> <i>Communication of the change of investment services and activities particulars notification</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 16-quinquies</b> <b>(Modifiche delle informazioni relative ai servizi ed alle attività di investimento)</b></p> <p><b>1. La SIM comunica alla Consob ogni modifica delle informazioni di cui all'articolo 16-quater, almeno un mese prima di attuare la modifica, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016 e secondo le modalità indicate all'articolo 7 dell'ITS YYY.</b></p> <p><b>2. La Consob comunica all'autorità competente dello Stato membro ospitante le informazioni oggetto della comunicazione di cui al comma 1 in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 dell'ITS YYY.</b></p>	<p>Il nuovo art. 16-quinquies, in attuazione dell'art. 26, comma 4, del TUF, recepisce la MiFID II nella parte in cui disciplina l'ipotesi di modifiche alle informazioni comunicate dalla SIM alla Consob ai sensi del comma 1 dell'art. 16-quater.</p>

<p style="text-align: center;"><b>NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>REGOLAMENTO INTERMEDIARI</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>COMMENTO</b></p>
<p><b>TUF_Art. 26, comma 8, lett. b):</b> Succursali e libera prestazione di servizi di SIM</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 16-sexies (Stabilimento di succursali in Stati non UE)</b></p> <p><b>1. La SIM che intende stabilire succursali in Stati non UE presenta alla Consob una domanda di autorizzazione contenente le seguenti informazioni:</b></p> <p><b>a) lo Stato estero nel cui territorio la SIM intende stabilire una succursale;</b></p> <p><b>b) l'inquadramento dell'iniziativa nella complessiva strategia di espansione all'estero della SIM;</b></p> <p><b>c) l'attività che la SIM intende effettuare nello Stato ospitante, la struttura organizzativa che assumerà la succursale (organigramma, risorse umane, sistemi informativi), e l'impatto dell'iniziativa sulla struttura organizzativa della SIM;</b></p> <p><b>d) il recapito della succursale nello Stato estero, ovvero della sede principale (qualora la succursale si articoli in più sedi di attività), dove possono essere richiesti i documenti;</b></p> <p><b>e) i nominativi ed un curriculum informativo dei dirigenti responsabili della succursale;</b></p> <p><b>f) l'ammontare del fondo di dotazione della succursale, ove richiesto.</b></p>	<p>Il nuovo art. 26, comma 6, del TUF, che disciplina l'operatività delle SIM, con o senza stabilimento di succursali, in Stati non UE, attribuisce alla Consob, sentita la Banca d'Italia, il relativo potere di autorizzazione.</p> <p>Inoltre, il comma 8, lett. b), del citato articolo prevede in capo alla Consob, sentita la Banca d'Italia, il potere di stabilire con regolamento le condizioni e le procedure per il rilascio alle SIM dell'autorizzazione a prestare negli Stati non UE i propri servizi.</p> <p>Pertanto, in attuazione del suddetto art. 26, comma 8, lett. b), del TUF, sono stati introdotti nel Regolamento Intermediari i nuovi artt. 16-sexies, 16-septies e 16-octies.</p>

<b>NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI</b>	<b>REGOLAMENTO INTERMEDIARI</b>	<b>COMMENTO</b>
	<p><b>2. La Consob, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di autorizzazione, verifica la completezza della stessa e comunica alla società la documentazione eventualmente mancante, che deve essere inoltrata alla Consob entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione a pena di inammissibilità della domanda.</b></p> <p><b>3. La domanda prende data dal giorno della sua presentazione ovvero, in caso di documentazione incompleta, da quello del completamento della documentazione.</b></p> <p><b>4. La Consob, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda di autorizzazione entro 90 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa.</b></p> <p><b>5. Le modificazioni degli elementi contenuti nella domanda di autorizzazione, che intervengono nel corso dell'istruttoria, sono portate a conoscenza della Consob senza indugio.</b></p> <p><b>6. La Consob può chiedere ulteriori elementi informativi:</b></p> <p><b>a) alla società richiedente;</b></p> <p><b>b) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione o controllo, ai direttori generali ed ai soci della società richiedente;</b></p>	

<p style="text-align: center;"><b>NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>REGOLAMENTO INTERMEDIARI</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>COMMENTO</b></p>
	<p><b>c) a qualunque altro soggetto, anche estero.</b></p> <p><b>7. La Consob può richiedere un parere sull’iniziativa all’Autorità competente del paese ospitante.</b></p> <p><b>8. La Consob rilascia l’autorizzazione al ricorrere delle seguenti condizioni:</b></p> <p><b>a) esistenza, nello Stato ospitante, di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati;</b></p> <p><b>b) esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Consob e la Banca d’Italia e le competenti autorità dello Stato ospitante volte, tra l’altro, ad agevolare l’accesso alle informazioni da parte della Consob e della Banca d’Italia anche attraverso l’espletamento di controlli <i>in loco</i>;</b></p> <p><b>c) possibilità di agevole accesso, da parte dell’impresa madre, alle informazioni della succursale;</b></p> <p><b>d) adeguatezza della struttura organizzativa e della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della SIM. Le valutazioni in materia di organizzazione tengono conto delle maggiori difficoltà che le SIM possono incontrare nel garantire l’efficacia dei controlli interni su una succursale all’estero.</b></p> <p><b>9. La Consob comunica alla SIM interessata i motivi per il</b></p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p><b>mancato rilascio dell'autorizzazione.</b></p> <p><b>10. La SIM comunica tempestivamente alla Consob l'effettivo inizio e la cessazione dell'attività della succursale.</b></p> <p><b>11. La Consob comunica alla Banca d'Italia le autorizzazioni rilasciate.</b></p> <p><b>12. La SIM autorizzata ai sensi del comma 8 opera nel rispetto delle disposizioni vigenti nel paese ospitante.</b></p>	
<p><b>TUF_Art. 26, comma 8, lett. b):</b> Succursali e libera prestazione di servizi di SIM</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 16-septies</b> <b>(Sospensione e interruzione dei termini dell'istruttoria)</b></p> <p><b>1. Il termine di conclusione del procedimento di cui all'articolo 16-sexies, comma 4, è sospeso:</b></p> <p><b>a) nelle ipotesi di cui all'articolo 16-sexies, comma 6, dalla data di invio della richiesta degli elementi informativi, fino alla data di ricezione da parte della Consob di tali elementi;</b></p> <p><b>b) nelle ipotesi di cui all'articolo 16-sexies, comma 7, dalla data di invio della richiesta di parere, fino alla data di ricezione da parte della Consob di tale parere;</b></p> <p><b>c) nell'ipotesi in cui siano in corso accertamenti di vigilanza nei confronti della SIM rilevanti ai fini dell'istruttoria, per il tempo necessario al compimento degli accertamenti.</b></p>	

<p style="text-align: center;"><b>NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>REGOLAMENTO INTERMEDIARI</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>COMMENTO</b></p>
	<p><b>2. Nell'ipotesi di cui all'articolo 16-sexies, comma 5, il termine di conclusione del procedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo è interrotto dalla data di ricevimento della comunicazione concernente le modificazioni intervenute e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Consob della relativa documentazione.</b></p> <p><b>3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, la Consob dà comunicazione agli interessati dell'inizio e del termine della sospensione o dell'interruzione dell'istruttoria.</b></p> <p><b>4. Nell'ipotesi di cui all'articolo 16-sexies, comma 6, lettera a), il procedimento si estingue ove la società istante non invii gli elementi informativi richiesti entro il termine fissato a tal fine dalla Consob.</b></p>	
<p><b>TUF_Art. 26, comma 8, lett. b):</b> Succursali e libera prestazione di servizi di SIM</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 16-octies</b> <b>(Modifiche delle informazioni relative alle succursali stabilite in Stati non UE)</b></p> <p><b>1. La SIM comunica preventivamente alla Consob ogni modifica che intende apportare alle informazioni di cui all'articolo 16-sexies, comma 1, lettere c), d) ed e).</b></p> <p><b>2. La SIM può dare attuazione alle modifiche comunicate trascorsi sessanta giorni dalla ricezione della</b></p>	<p>La norma in esame è stata introdotta al fine di disciplinare gli adempimenti ai quali è tenuta la SIM nei casi di modifiche delle informazioni di cui all'art. 16-sexies, comma 1, lett. c), d) ed e).</p>



NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	comunicazione da parte della Consob.	
<p><b>TUF_Art. 26, comma 8, lett. b):</b> Succursali e libera prestazione di servizi di SIM</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 16-novies</b> <b>(Prestazione di servizi e attività di investimento in Stati non UE in regime di libera prestazione di servizi)</b></p> <p><b>1. La SIM che intende operare in uno Stato non UE in regime di libera prestazione di servizi presenta alla Consob una domanda di autorizzazione contenente le seguenti informazioni:</b></p> <p><b>a) lo Stato in cui la SIM intende esercitare la propria attività;</b></p> <p><b>b) un programma di attività nel quale sono indicati i servizi che la SIM intende prestare nel paese ospitante;</b></p> <p><b>c) le modalità con le quali la SIM intende operare.</b></p> <p><b>2. La Consob, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di autorizzazione, verifica la completezza della stessa e comunica alla società la documentazione eventualmente mancante, che deve essere inoltrata alla</b></p>	<p>Il nuovo art. 26, comma 6, del TUF, che disciplina l'operatività delle SIM, con o senza stabilimento di succursali, in Stati non UE, attribuisce alla Consob, sentita la Banca d'Italia, il relativo potere di autorizzazione.</p> <p>Inoltre, il comma 8, lett. b), del citato articolo prevede in capo alla Consob, sentita la Banca d'Italia, il potere di stabilire con regolamento le condizioni e le procedure per il rilascio alle SIM dell'autorizzazione a prestare negli Stati non UE i propri servizi.</p> <p>Pertanto, in attuazione del suddetto art. 26, comma 8, lett. b), del TUF, sono stati introdotti nel Regolamento Intermediari i nuovi artt. 16-novies e 16-decies.</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p><b>Consob entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione a pena di inammissibilità della domanda.</b></p> <p><b>3. La domanda prende data dal giorno della sua presentazione ovvero, in caso di documentazione incompleta, da quello del completamento della documentazione.</b></p> <p><b>4. La Consob delibera sulla domanda di autorizzazione presentata dalla SIM istante, sentita la Banca d'Italia, entro il termine massimo di 60 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa.</b></p> <p><b>5. Le modificazioni degli elementi contenuti nella domanda di autorizzazione, che intervengono nel corso dell'istruttoria, sono portate a conoscenza della Consob senza indugio.</b></p> <p><b>6. La Consob può chiedere ulteriori elementi informativi:</b></p> <p><i>a) alla società richiedente;</i></p> <p><i>b) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione o controllo, ai direttori generali ed ai soci della società richiedente;</i></p> <p><i>c) a qualunque altro soggetto, anche estero.</i></p> <p><b>7. La Consob può richiedere un parere sull'iniziativa</b></p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>all’Autorità competente del paese ospitante.</p> <p><b>8. La Consob rilascia l’autorizzazione al ricorrere delle seguenti condizioni:</b></p> <p><i>a) esistenza, nel paese ospitante, di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati;</i></p> <p><i>b) esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Consob e la Banca d’Italia e le competenti autorità dello Stato estero;</i></p> <p><i>c) adeguatezza della struttura organizzativa e della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della SIM.</i></p> <p><b>9. La Consob comunica alla SIM interessata i motivi per il mancato rilascio dell’autorizzazione.</b></p> <p><b>10. La SIM autorizzata ai sensi del comma 8 opera nel rispetto delle disposizioni vigenti nel paese ospitante.</b></p>	
<p><b>TUF_Art. 26, comma 8, lett. b):</b> Succursali e libera prestazione di servizi di SIM</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 16-decies</b> (Sospensione e interruzione dei termini dell’istruttoria)</p> <p><b>1. Il termine di conclusione del procedimento di cui all’articolo 16-novies, comma 4 è sospeso:</b></p> <p><i>a) nelle ipotesi di cui all’articolo 16-novies, comma 6, dalla</i></p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p><b>data di invio della richiesta degli elementi informativi, fino alla data di ricezione da parte della Consob di tali elementi;</b></p> <p><b><i>b) nelle ipotesi di cui all'articolo 16-novies, comma 7, dalla data di invio della richiesta di parere, fino alla data di ricezione da parte della Consob di tale parere;</i></b></p> <p><b><i>c) nell'ipotesi in cui siano in corso accertamenti di vigilanza nei confronti della SIM rilevanti ai fini dell'istruttoria, per il tempo necessario al compimento degli accertamenti.</i></b></p> <p><b>2. Nell'ipotesi di cui all'articolo 16-novies, comma 5, il termine di conclusione del procedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo è interrotto dalla data di ricevimento della comunicazione concernente le modificazioni intervenute e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Consob della relativa documentazione.</b></p> <p><b>3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, la Consob dà comunicazione agli interessati dell'inizio e del termine della sospensione o dell'interruzione dell'istruttoria.</b></p> <p><b>4. Nell'ipotesi di cui all'articolo 16-novies, comma 6, lettera <i>a</i>), il procedimento si estingue ove la società istante non invii gli elementi informativi richiesti entro il termine fissato a tal fine dalla Consob.</b></p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
<p><b>TUF_Art. 26, comma 8, lett. b):</b> Succursali e libera prestazione di servizi di SIM</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 16-undecies</b> <b>(Svolgimento in altri Stati UE di attività non ammesse al mutuo riconoscimento)</b></p> <p><b>1. La SIM che intende svolgere in altri Stati UE attività non ammesse al mutuo riconoscimento, con o senza stabilimento di succursali, presenta una domanda di autorizzazione alla Consob.</b></p> <p><b>2. Nei casi in cui la SIM intenda svolgere le attività non ammesse al mutuo riconoscimento con stabilimento di succursali si applicano gli articoli 16-sexies, 16-septies e 16-octies.</b></p> <p><b>3. Nei casi in cui la SIM intenda svolgere le attività non ammesse al mutuo riconoscimento senza stabilimento di succursali si applicano gli articoli 16-novies e 16-decies.</b></p>	<p>Il nuovo art. 26, comma 5, del TUF attribuisce alla Consob, sentita la Banca d'Italia, il potere di autorizzare le SIM a prestare in altri Stati UE le attività non ammesse al mutuo riconoscimento.</p> <p>Inoltre, il comma 8, lett. b), del citato articolo prevede in capo alla Consob, sentita la Banca d'Italia, il potere di stabilire con regolamento le condizioni e le procedure per il rilascio alle SIM dell'autorizzazione a prestare negli altri Stati UE le attività non ammesse al mutuo riconoscimento.</p> <p>Pertanto, in attuazione del suddetto art. 26, comma 8, lett. b), del TUF, è stato introdotto nel Regolamento Intermediari il nuovo art. 16-undecies.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 16-duodecies</b> <b>(Apertura di uffici di rappresentanza)</b></p> <p><b>1. La SIM può aprire in altri Stati UE ed in Stati non UE uffici di rappresentanza.</b></p> <p><b>2. L'apertura di uffici di rappresentanza all'estero è sottoposta alle procedure previste dall'Autorità competente del paese ospitante.</b></p>	<p>In un'ottica di vigilanza sull'attività degli intermediari, si ritiene opportuno prevedere che le SIM comunichino tempestivamente alla Consob l'apertura all'estero di uffici di rappresentanza.</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p><b>3. La SIM comunica tempestivamente alla Consob l'inizio dell'attività dell'ufficio di rappresentanza, indicando lo Stato estero di insediamento, il recapito dell'ufficio e l'attività svolta dallo stesso.</b></p> <p><b>4. La SIM comunica tempestivamente alla Consob la cessazione dell'ufficio di rappresentanza.</b></p>	
<p><b>TUF_Art. 27, comma 1:</b> Imprese di investimento dell'Unione Europea</p> <p><b>Regolamento delegato (UE) 2017/1018</b> della Commissione del 29 giugno 2016_<b>Art. 6:</b> Informazioni da comunicare nell'ambito della notifica di passaporto per una succursale o della notifica di passaporto per un agente collegato</p> <p><b>Regolamento delegato (UE) 2017/1018</b> della Commissione del 29 giugno 2016_<b>Art. 7:</b> Informazioni da comunicare in merito alla modifica dei dati relativi alla succursale o all'agente collegato</p>	<p style="text-align: center;"><b>PARTE V</b> <del>IMPRESE DI INVESTIMENTO COMUNITARIE</del> <b>OPERATIVITA' NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA DI IMPRESE DI INVESTIMENTO UE</b></p> <p style="text-align: center;">Art. 22 (Stabilimento di succursali o di agenti collegati nel territorio della Repubblica)</p> <p><b>1. Per l'esercizio dei servizi o attività di investimento ammessi al mutuo riconoscimento con o senza servizi accessori, le imprese di investimento UE comunitarie possono stabilire succursali o agenti collegati in Italia. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Consob da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine, secondo le modalità indicate nel Regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016 e nell'ITS YYY.</b></p>	<p>Il presente articolo menziona espressamente gli agenti collegati stabiliti nel territorio nazionale in linea con la nuova versione del TUF, aggiornata alla luce della MiFID II.</p> <p>Inoltre, al nuovo comma 1-bis, viene data attuazione all'art. 27, comma 3, del TUF, che attribuisce alla Consob, sentita la Banca d'Italia, il potere di disciplinare con regolamento le procedure relative ad eventuali richieste di modifica da parte della Consob delle disposizioni riguardanti le succursali da stabilire nel territorio della Repubblica.</p> <p>Nel presente regolamento si è ritenuto di non richiamare il contenuto dell'art. 5 del Regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016 – relativo alle informazioni da comunicare in merito ai</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
<p><b>ITS YYY_Art. 16:</b> <i>Communication of the branch passport notification</i></p> <p><b>ITS YYY_Art. 17:</b> <i>Communication of the tied agent passport notification</i></p> <p><b>ITS YYY_Art. 18:</b> <i>Submission of the change of branch particulars notification</i></p> <p><b>ITS YYY_Art. 19:</b> <i>Submission of the change of the tied agent particulars notification</i></p>	<p><b>1-bis. La Consob, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, può richiedere di modificare le disposizioni riguardanti le succursali da stabilire nel territorio della Repubblica.</b></p> <p>2. La succursale o l'agente collegato può possono iniziare l'attività dal momento in cui riceveono apposita comunicazione della Consob ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di due mesi dalla comunicazione di cui al comma 1. <b>Nell'ipotesi di cui al comma 1-bis il predetto termine di due mesi decorre dalla comunicazione di avvenuta modifica delle disposizioni riguardanti le succursali.</b></p> <p>3. La modifica delle informazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1 è preceduta da apposita comunicazione alla Consob <b>nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016 e nell'ITS YYY da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine.</b></p>	<p>dispositivi volti ad agevolare l'accesso ad un sistema multilaterale di negoziazione o ad un sistema organizzato di negoziazione – in quanto attinente alla disciplina in tema di mercati.</p>
<p><b>TUF_Art. 27, comma 2:</b> Imprese di investimento dell'Unione Europea</p> <p><b>Regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016_Art. 3:</b> Informazioni da comunicare ai fini della notifica di passaporto per i</p>	<p style="text-align: center;">Art. 23 (Svolgimento dei servizi senza stabilimento di succursali)</p> <p>1. Le imprese di investimento comunitarie—UE possono esercitare in Italia i servizi e le attività di investimento, ammessi al mutuo riconoscimento, <b>con o senza servizi accessori, senza stabilirvi succursali, anche avvalendosi di agenti collegati stabiliti nello Stato membro d'origine, a</b></p>	<p>Si richiama il commento <i>sub art.</i> 22.</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
<p>servizi e le attività di investimento</p> <p><b>Regolamento delegato (UE) 2017/1018</b> della Commissione del 29 giugno 2016 <b>Art. 4:</b> Informazioni da comunicare in merito alla modifica dei dati relativi ai servizi e alle attività di investimento</p> <p><b>Regolamento delegato (UE) 2017/1018</b> della Commissione del 29 giugno 2016 <b>Art. 7:</b> Informazioni da comunicare in merito alla modifica dei dati relativi alla succursale o all'agente collegato</p> <p><b>ITS YYY_Art. 6:</b> <i>Communication of the investment services and activities passport notification</i></p> <p><b>ITS YYY_Art. 8:</b> <i>Communication of the change of investment services and activities particulars notification</i></p>	<p>condizione che la Consob sia stata informata dall'autorità dello Stato membro d'origine, <b>secondo le modalità indicate nel Regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016 e nell'ITS YYY.</b></p> <p><b>1-bis. Gli agenti collegati di cui al comma 1 non possono detenere denaro e/o strumenti finanziari dei clienti o potenziali clienti del soggetto per cui operano.</b></p> <p>2. La modifica delle informazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1 è preceduta da apposita comunicazione alla Consob da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine, <b>nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016 e nell'ITS YYY.</b></p>	



NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
<p><b>TUF_Art. 27, comma 4:</b> Imprese di investimento dell'Unione Europea</p>	<p style="text-align: center;">Art. 24 (Servizi non ammessi al mutuo riconoscimento)</p> <p>1. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza l'esercizio, nel territorio della Repubblica, dei servizi previsti ai sensi dell'articolo 18, comma 5 del Testo Unico non ammessi al mutuo riconoscimento, da parte di imprese di investimento comunitarie UE.</p> <p>2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alle seguenti condizioni:</p> <p><i>a)</i> effettivo svolgimento nello Stato membro d'origine, in base alle disposizioni ivi vigenti, dei servizi che l'impresa di investimento intende svolgere nel territorio della Repubblica;</p> <p><i>b)</i> presentazione di un programma di attività nel quale siano, in particolare, indicati i servizi che l'impresa di investimento intende prestare, ivi compresa l'illustrazione dei tipi delle operazioni previste, delle procedure adottate e dei tipi di servizi accessori che si intende esercitare nonché, in ogni caso, se i servizi stessi saranno prestati attraverso una succursale;</p> <p><i>c)</i> adozione di un assetto organizzativo e patrimoniale compatibile con il servizio da autorizzare.</p> <p>3. La domanda di autorizzazione, <b>redatta secondo quanto previsto nell'Allegato n. 2</b> sottoscritta dal legale</p>	<p>Le norme del presente articolo riguardanti il contenuto della domanda di autorizzazione sono state abrogate, in quanto le stesse sono confluite all'interno del nuovo Allegato n. 2.</p> <p>Nell'elaborazione del predetto Allegato, per ragioni di coerenza sistemica, si è tenuto conto sia delle previsioni dell'art. 24 del Regolamento Intermediari attualmente vigente che del contenuto del RTS C(2016) 4417, relativo alle informazioni ed ai requisiti per l'autorizzazione delle imprese di investimento.</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p><del>rappresentante dell'impresa di investimento e in regola con la vigente normativa sull'imposta di bollo, è presentata alla Consob. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, nonché l'articolo 20.</del></p> <p><del>4. La domanda indica:</del></p> <p><del>a) la denominazione sociale, la sede legale, la direzione generale ed i relativi numeri telefonici e di telefax;</del></p> <p><del>b) i servizi che l'impresa intende prestare;</del></p> <p><del>c) l'elenco dei documenti allegati.</del></p> <p><del>5. La domanda di autorizzazione è corredata della seguente documentazione:</del></p> <p><del>a) attestazione, rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro d'origine, che l'impresa di investimento ivi svolge effettivamente e regolarmente i servizi per i quali è richiesta l'autorizzazione, in base alle disposizioni vigenti in tale Stato;</del></p> <p><del>b) programma di attività di cui al comma 2, lettera b), contenente, in ogni caso, la descrizione delle modalità di svolgimento dei servizi e di ricerca della clientela, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato n. 1;</del></p> <p><del>c) relazione illustrativa dell'assetto organizzativo e patrimoniale adottato per lo svolgimento del servizio da</del></p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p><del>autorizzare.</del></p> <p>6. La Consob <b>accerta la ricorrenza delle condizioni indicate al comma 2 per il rilascio dell'autorizzazione e</b>, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni. La delibera è comunicata all'impresa richiedente ed all'autorità dello Stato membro d'origine.</p> <p>7. <del>Trascorso il termine di centoventi giorni senza che la Consob abbia deliberato sulla domanda, la domanda stessa deve intendersi accolta.</del> <b>Qualsiasi modificazione concernente i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o controllo, i soci esercenti il controllo dell'impresa di investimento, i responsabili della succursale dell'impresa stessa ove stabilita, nonché qualunque altra modificazione degli elementi istruttori di rilievo che intervengono nel corso dell'istruttoria, sono portate a conoscenza della Consob prima che diventino efficaci, ovvero in caso di impossibilità, entro dieci giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento.</b></p> <p>8. La Consob e la Banca d'Italia comunicano all'impresa di investimento le condizioni, ivi comprese le norme di comportamento, secondo le quali, per motivi di interesse generale i servizi devono essere esercitati. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli <b>7, 11, <del>commi 2 e 3,</del> 12, 13, 14, 15, 16 e 20.</b></p>	

<p style="text-align: center;"><b>NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>REGOLAMENTO INTERMEDIARI</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>COMMENTO</b></p>
	<p style="text-align: center;">LIBRO IV PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO E COMMERCIALIZZAZIONE DI OICR</p> <p style="text-align: center;">PARTE I DISPOSIZIONI PRELIMINARI</p> <p style="text-align: center;">Art. 64 (Definizioni)</p> <p>1. Neli <del>presente</del> <b>Libro IV e IV-bis</b> si intendono per:</p> <p><i>a) ...omissis...</i></p> <p><i>b)</i> «servizio di gestione collettiva del risparmio»: il servizio come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera <i>n</i>) del Testo unico;</p> <p><i>b-bis)</i> «regolamento (UE) n. 231/2013»: il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012;</p> <p><i>b-ter)</i> «gestori»: la società di gestione del risparmio, la SICAV e la SICAF che gestiscono direttamente i propri patrimoni;</p> <p><i>b-quater)</i> «soggetti rilevanti»: i soggetti definiti dal regolamento</p>	<p>Le modifiche apportate sanciscono l'applicabilità delle definizioni previste dall'art. 64 anche alle disposizioni contenute nel nuovo Libro IV-<i>bis</i> nel quale sono state traslate le disposizioni concernenti i requisiti organizzativi e procedurali gravanti in capo ai gestori che prestano servizi e attività di investimento nonché il servizio di gestione collettiva del risparmio attualmente contenute nel regolamento congiunto in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007 (di seguito "Regolamento Congiunto").</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, del Testo Unico;</p> <p><i>c) ...omissis...</i></p> <p><i>d) ...omissis...</i></p> <p><i>e) ...omissis...</i></p> <p>1-<i>bis</i>. Ove non diversamente specificato, ai fini del <del>presente libro</del> <b>Libri IV e IV-bis</b> valgono le definizioni contenute nel Testo Unico.</p>	
	<p style="text-align: center;">PARTE II TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO</p> <p style="text-align: center;">TITOLO I PRESTAZIONE DEL SERVIZIO</p> <p style="text-align: center;">Art. 65 (Regole generali di comportamento)</p> <p>1. Nello svolgimento del servizio di gestione collettiva del risparmio, i gestori:</p> <p><i>a)</i> operano con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei partecipanti agli OICR e dell'integrità dei mercati;</p>	<p>Nessuna modifica</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p><i>b)</i> assicurano che l'attività di gestione sia svolta in modo indipendente, in conformità degli obiettivi, della politica di investimento e dei rischi specifici dell'OICR, come indicati nella documentazione d'offerta ovvero, in mancanza, nel regolamento di gestione o nello statuto dell'OICR;</p> <p><i>c)</i> acquisiscono una conoscenza e una comprensione adeguata delle condizioni di liquidabilità degli strumenti finanziari, dei beni e degli altri valori in cui è possibile investire il patrimonio gestito, anche sulla base di sistemi di valutazione corretti, trasparenti e adeguati;</p> <p><i>d)</i> assicurano parità di trattamento a tutti gli investitori di uno stesso OICR gestito e si astengono da comportamenti che possano pregiudicare gli interessi di un OICR a vantaggio di un altro OICR o di un cliente.</p> <p><i>e)</i> ...<i>omissis</i>...</p> <p><i>1-bis.</i> In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera d), i gestori, limitatamente alla gestione di FIA italiani riservati, possono operare un trattamento di favore nei termini previsti dal regolamento o dai documenti costitutivi del FIA.</p> <p><i>1-ter.</i> I gestori applicano, altresì, gli articoli 17, paragrafo 2 e 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 231/2013.</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p style="text-align: center;">Art. 66 (Prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio)</p> <p>1. I gestori applicano l'articolo 18, paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 231/2013. Limitatamente alla gestione di OICVM, i gestori, per ciascun OICVM gestito:</p> <p><i>a)</i> acquisiscono le informazioni, affidabili e aggiornate, necessarie per formulare previsioni ed effettuare analisi;</p> <p><i>b)</i> definiscono le conseguenti strategie generali di investimento;</p> <p><i>c)</i> prima di disporre l'esecuzione delle operazioni, effettuano - tenendo conto delle caratteristiche del potenziale investimento - analisi di tipo qualitativo e quantitativo sul contributo dello stesso ai profili di rischio-rendimento e alla liquidità dell'OICR gestito;</p> <p><i>d)</i> ...<i>omissis</i>...</p> <p>2. I gestori conservano, per ciascun OICR gestito, la documentazione inerente alla prestazione del servizio di gestione collettiva, da cui devono risultare le analisi realizzate, le strategie deliberate e i controlli effettuati.</p>	<p>Nessuna modifica</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p style="text-align: center;">Art. 67 (Particolari disposizioni riguardanti i fondi di tipo chiuso)</p> <p>...omissis...</p>	
	<p style="text-align: center;">TITOLO II BEST EXECUTION</p> <p style="text-align: center;">CAPO I Esecuzione di ordini per conto di OICR</p> <p style="text-align: center;">Art. 68 (Misure per l'esecuzione degli ordini su strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli per gli OICR)</p> <p>1. Nell'esecuzione degli ordini su strumenti finanziari, ai gestori si applica l'articolo 27, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 231/2013.</p> <p>2. ...omissis...</p> <p>3. ...omissis...</p> <p>3-bis. Limitatamente alla gestione di OICVM, nel caso in cui una SICAV abbia designato per la gestione del proprio patrimonio una società di gestione del risparmio, quest'ultima</p>	<p>Nessuna modifica</p>



NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>deve ottenere preventivamente il consenso della SICAV sulla strategia di esecuzione degli ordini adottata ai sensi del presente articolo.</p> <p>4. Limitatamente alla gestione di OICVM, le società di gestione del risparmio e le SICAV rendono disponibili agli investitori informazioni appropriate circa la strategia di esecuzione degli ordini adottata ai sensi del comma 1 e su ogni modifica rilevante della stessa. Tali soggetti forniscono informazioni appropriate agli investitori circa la strategia di esecuzione degli ordini adottata ai sensi del comma 1.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. 69 (Verifica e aggiornamento delle misure e della strategia di esecuzione)</p> <p>1. Nella verifica e aggiornamento delle misure e della strategia di esecuzione, i gestori applicano l'articolo 27, paragrafi 4, 5 e 6, del regolamento (UE) n. 231/2013.</p> <p>2. ...<i>omissis</i>...</p> <p>2-bis. ...<i>omissis</i>...</p>	<p>Nessuna modifica</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p style="text-align: center;">CAPO II Trasmissione di ordini per conto di OICR</p> <p style="text-align: center;">Art. 70 (Misure per la trasmissione degli ordini su strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli per gli OICR)</p> <p>1. Nella prestazione del servizio di gestione collettiva i gestori applicano l'articolo 28, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 231/2013.</p> <p>2. ...<i>omissis</i>...</p> <p>3. ...<i>omissis</i>...</p> <p>4. ...<i>omissis</i>...</p> <p>5. ...<i>omissis</i>...</p> <p>5-bis. ...<i>omissis</i>...</p>	<p>Nessuna modifica</p>
	<p style="text-align: center;">TITOLO III GESTIONE DEGLI ORDINI DI OICR</p> <p style="text-align: center;">Art. 71 (Principi generali)</p>	<p>Nessuna modifica</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>1. Nella gestione degli ordini i gestori applicano l'articolo 25 del regolamento (UE) n. 231/2013.</p> <p>2. ...<i>omissis</i>...</p> <p>3. ...<i>omissis</i>...</p> <p>4. ...<i>omissis</i>...</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. 72 (Aggregazione e assegnazione)</p> <p>1. Nell'aggregazione e assegnazione degli ordini, i gestori applicano l'articolo 29 del regolamento (UE) n. 231/2013.</p> <p>2. ...<i>omissis</i>...</p> <p>2-bis. ...<i>omissis</i>...</p> <p>2-ter. ...<i>omissis</i>...</p>	Nessuna modifica
	<p style="text-align: center;">TITOLO IV INCENTIVI</p> <p style="text-align: center;">Art. 73 (Incentivi riguardanti gli OICR)</p>	Nessuna modifica

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>1. Ai gestori si applica l'articolo 24 del regolamento (UE) n. 231/2013 in materia di incentivi.</p> <p>2. Ai gestori di OICVM si applica il comma 1, limitatamente alle attività di gestione e amministrazione degli OICVM medesimi.</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO V</b> <b>RENDICONTAZIONI E REGISTRAZIONI</b></p> <p style="text-align: center;">Art. 74 (Informazioni sulle operazioni eseguite)</p> <p>1. I gestori adempiono agli obblighi di informativa sull'esecuzione degli ordini di sottoscrizione e di rimborso nei confronti di un investitore previsti dall'articolo 26, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (UE) n. 231/2013. Limitatamente alla gestione di OICVM, nel caso in cui le società di gestione e la SICAV ricevano la conferma dell'esecuzione da un terzo, essa deve essere fornita all'investitore al più tardi il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della conferma dal terzo.</p> <p>2. I gestori applicano l'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 231/2013. In caso di gestione di OICVM, la conferma di esecuzione dell'ordine contiene, altresì, le ulteriori informazioni seguenti:</p> <p>a) la data e l'orario di ricezione dei mezzi di pagamento;</p>	<p>Nessuna modifica</p>

<b>NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI</b>	<b>REGOLAMENTO INTERMEDIARI</b>	<b>COMMENTO</b>
	<p><i>b)</i> la natura dell'ordine (sottoscrizione, rimborso);</p> <p><i>c)</i> il numero delle quote o azioni dell'OICR attribuite;</p> <p><i>d)</i> il valore unitario al quale le quote o le azioni sono state sottoscritte o rimborsate e il giorno cui tale valore si riferisce;</p> <p><i>e)</i> la somma totale delle commissioni e delle spese applicate e, qualora l'investitore lo richieda, la scomposizione di tali commissioni e spese in singole voci;</p> <p><i>f)</i> le responsabilità dell'investitore in relazione al regolamento dell'operazione, compreso il termine per il pagamento o la consegna, nonché i dettagli del conto rilevanti, qualora tali responsabilità e dettagli non siano stati notificati in precedenza all'investitore.</p> <p>3. Nel caso di ordini che vengano eseguiti periodicamente per conto di un investitore, limitatamente alla gestione di OICVM, le società di gestione del risparmio e le SICAV, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 231/2013, possono fornire all'investitore, almeno ogni sei mesi, le informazioni di cui al comma 2.</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p style="text-align: center;">Art. 75 (Rendicontazioni periodiche)</p> <p>...omissis...</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. 76 (Registrazione degli ordini telefonici ed elettronici)</p> <p>1. I gestori registrano su nastro magnetico o su altro supporto equivalente gli ordini impartiti telefonicamente dagli investitori e mantengono evidenza degli ordini inoltrati elettronicamente dagli investitori.</p>	<p>Nessuna modifica</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 76-bis (Commercializzazione di OICR propri)</p> <p>1. Ai gestori che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR propri si applicano gli articoli 26, 27, <del>28, 29, comma 1, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44 e 49, commi 1, 1.bis e 6-bis, 3 e 5, 59-bis, comma 1, lettera b), 59-quater, 59-quater.1, 59-quater.2, 59-quater.4, 59-quater.6, 59-quinquies, 59-sexies, 59-octies e 59-novies</del> del presente regolamento.</p> <p>2. Alla commercializzazione di quote o azioni di OICVM propri da parte di società di gestione del risparmio e di SICAV si</p>	<p>Gli interventi proposti in consultazione risultano volti a confermare, nel nuovo contesto di riferimento definito dalla MiFID II, il medesimo approccio che caratterizza l'attuale versione del Regolamento Intermediari, volto a garantire agli investitori le medesime tutele in fase di sottoscrizione di OICR, indipendentemente dal canale di acquisto utilizzato (distributore terzo ovvero, nel caso qui regolato, gestore che procede direttamente alla commercializzazione di OICR propri).</p> <p>Ferma restando l'applicazione diretta delle regole</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	applicano <del>le</del> <b>gli</b> articoli <del>51</del> <b>52 e 52-bis</b> .	<p>di condotta della MiFID II ove alla commercializzazione sia associato il servizio di investimento della consulenza, tale confermata impostazione, nel nuovo contesto comporta, in particolare, anche l'applicazione della disciplina MiFID II in tema di informativa sugli strumenti finanziari (quote o azioni di OICR) commercializzati, nonché delle disposizioni in tema di <i>product governance</i> (evidentemente con esclusivo riferimento alla disciplina del distributore e non anche del produttore). Ulteriore rilevante innovazione riguarda l'applicazione della disciplina sui requisiti di esperienza e conoscenza per il personale che fornisce ai clienti informazioni riguardanti gli OICR.</p> <p>I richiami presenti nell'articolo in esame e nel successivo art. 77 tengono conto delle modifiche al Regolamento Intermediari sottoposte a consultazione del mercato lo scorso 6 luglio, nell'ambito del processo di recepimento, a livello di normativa secondaria, della MiFID II.</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p style="text-align: center;">Art. 76-ter (Società di gestione UE e GEFIA UE con succursale in Italia)</p> <p>1. Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano altresì alle società di gestione UE e ai GEFIA UE i quali prestano in Italia, mediante stabilimento di succursale, il servizio di gestione collettiva del risparmio.</p>	<p>Nessuna modifica</p>
	<p style="text-align: center;"><b>PARTE III</b> <b>TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA</b> <b>COMMERCIALIZZAZIONE DI OICR DI TERZI</b></p> <p style="text-align: center;">Art. 77 (Commercializzazione di OICR di terzi)</p> <p>1. Le società di gestione del risparmio che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR di terzi osservano i principi e le regole generali del Testo Unico in tema di distribuzione di strumenti finanziari.</p> <p>2. Alle società di gestione del risparmio che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR di terzi si applicano gli articoli 26, 27, <del>28, 29, comma 1, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 49, commi 1, 1.bis e 6-bis, 3 e 5, 52, 52-bis, 53 e 57, 59-bis, comma 1, lettera b), 59-quater, 59-quater.1, 59-quater.2, 59-quater.3, 59-quater.4, 59-quater.5, 59-quater.6, 59-quinquies, 59-sexies, 59-octies, 59-novies, e</del></p>	<p>Anche nel caso dell'art. 77 gli interventi proposti in consultazione risultano volti a confermare, nel nuovo contesto di riferimento definito dalla MiFID II, il medesimo approccio che caratterizza l'attuale versione del Regolamento Intermediari, volto a garantire agli investitori le medesime tutele in fase di sottoscrizione di OICR, indipendentemente dal canale di acquisto utilizzato (distributore terzo ovvero, nel caso qui regolato, gestore che procede alla commercializzazione di OICR di terzi).</p> <p>I rinvii risultano adattati rispetto a quelli previsti all'art. 76-bis in funzione della terzietà del distributore rispetto al gestore.</p>



NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p><b>63-novies</b> del presente regolamento.</p> <p>3. ...<i>omissis</i>...</p>	

<p>Art. 6, comma 2 <i>bis</i>, del TUF</p>	<p><b>LIBRO IV-BIS</b></p> <p><b>PROCEDURE, ANCHE DI CONTROLLO INTERNO, PER LA CORRETTA E TRASPARENTE PRESTAZIONE DEI SERVIZI DA PARTE DEI GESTORI, CONTROLLO DI CONFORMITÀ ALLE NORME, TRATTAMENTO DEI RECLAMI, OPERAZIONI PERSONALI, GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE, CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI</b></p>	<p>L'introduzione del Libro IV-<i>bis</i> risponde al nuovo assetto delle potestà regolamentari che il TUF assegna alle Autorità di vigilanza. Il novellato art. 6 del TUF, nel non prevedere più il ricorso alla regolamentazione congiunta della Banca d'Italia e della Consob, elenca le materie attribuite alla competenza di ciascuna Autorità.</p> <p>In particolare, gli articoli contenuti nel Libro in commento, in recepimento della nuova normativa europea, individuano gli obblighi in materia di procedure interne, controllo di conformità alle norme, trattamento dei reclami, operazioni personali, gestione dei conflitti di interesse e conservazione delle registrazioni che i gestori sono tenuti ad applicare nella prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio nonché dei servizi e delle attività di investimento, ai fini dell'adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza. Le norme contenute nel menzionato Libro potranno subire affinamenti, anche sotto il profilo delle definizioni e dell'ambito applicativo, a seguito dell'adozione da parte di Banca d'Italia degli atti</p>
--	---	--

		<p>di regolazione secondaria che insistono sulle medesime materie.</p> <p>L'articolato proposto è frutto dunque di una operazione di traslazione nel nuovo Regolamento Intermediari delle previsioni afferenti alle materie di competenza della Consob attualmente contenute nel regolamento congiunto in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007 (di seguito "Regolamento Congiunto").</p> <p>L'articolato proposto tiene, altresì, conto delle modifiche alle disposizioni concernenti il Regolamento Intermediari sottoposte alla consultazione del mercato lo scorso 6 luglio, con particolare riferimento al nuovo Libro III-<i>bis</i> che detta gli obblighi in materia di procedure interne, controllo di conformità alle norme, trattamento dei reclami, operazioni personali, gestione dei conflitti di interesse e conservazione delle registrazioni applicabili agli altri intermediari diversi dai gestori che prestano servizi di investimento.</p> <p>Come infatti evidenziato in occasione della consultazione avviata il 6 luglio, in linea di continuità con l'impostazione attualmente presente nel Regolamento Congiunto che dedica ai gestori collettivi una disciplina <i>ad hoc</i>, si è</p>
--	--	---

		<p>scelto di trattare separatamente il complesso degli obblighi, di natura organizzativa e procedurale, gravanti in capo ai gestori collettivi, anche nella loro qualità di prestatori di servizi di investimento.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>PARTE I</b> <b>DISPOSIZIONI GENERALI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO I</b> <b>DISPOSIZIONI GENERALI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 77-bis</b> <b>(Ambito di applicazione)</b></p> <p><b>1. I gestori applicano, nella prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio nonché dei servizi e delle attività di investimento, gli articoli 63-ter e 63-quinquies, nonché le disposizioni del presente Libro.</b></p> <p><b>2. Ai gestori che svolgono attività di ricerca in materia di investimenti si applicano altresì gli articoli 36 e 37 del regolamento (UE) 2017/565.</b></p> <p><b>3. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento i gestori applicano la Parte III e la Parte IV del Libro III-bis.</b></p> <p><b>4. Le disposizioni della Parte IV del Libro III-bis e del Titolo II della Parte II del presente Libro si applicano:</b></p> <p><b>a) alla commercializzazione, anche fuori sede o a distanza,</b></p>	<p>L'art. 77-bis individua l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nei nuovi Libri III-bis e IV-bis, tramite rinvio, analogamente a quanto oggi prevede l'art. 30 del Regolamento Congiunto.</p> <p>Più in particolare il comma 1 prevede l'applicabilità ai gestori della disciplina applicabile agli altri intermediari in materia di procedure interne e trattamento dei reclami.</p> <p>Nel comma 2, l'attività di ricerca in materia di investimenti svolta nell'ambito della gestione collettiva è assoggettata alla disciplina dettata al riguardo dalla normativa europea direttamente applicabile di derivazione MiFID II.</p> <p>Nel comma 3 viene estesa ai gestori che prestano servizi e attività di investimento la disciplina di derivazione MiFID II contenuta nel nuovo Libro III-bis del Regolamento Intermediari sottoposto a consultazione del mercato lo scorso 6 luglio concernente i conflitti di interesse e la conservazione delle registrazioni. Relativamente a tali materie, i gestori saranno altresì tenuti ad applicare la specifica disciplina di settore di</p>

	<p><b>di quote o azioni di OICR di terzi da parte delle SGR;</b></p> <p><b>b) all’offerta fuori sede o a distanza, da parte delle SGR, dei propri servizi di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti.</b></p> <p><b>5. Ai GEFIA UE che svolgono l’attività di gestione collettiva del risparmio mediante stabilimento di succursali in Italia si applicano gli articoli 77-septies, 77-octies,77-novies e 77-decies.</b></p>	<p>derivazione UCITS e AIFMD (<i>cfr.</i> Parte II, Titolo II e Parte III del presente documento di consultazione).</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 77-ter (Definizioni)</b></p> <p><b>1. Ai fini del presente Libro si intendono per:</b></p> <p><b>a) “servizi”:</b> i servizi e le attività di investimento, i servizi accessori e il servizio di gestione collettiva del risparmio;</p> <p><b>b) “sistema di gestione del rischio”:</b> il sistema disciplinato dall’articolo 38 del Regolamento (UE) 231/2013 e dal Regolamento Banca d’Italia sulla gestione collettiva del risparmio;</p> <p><b>c) “sistema dei controlli”:</b> l’insieme delle regole, funzioni, strutture, risorse, processi e procedure volti, tra gli altri, alla verifica dell’attuazione delle strategie e politiche aziendali, all’efficienza e all’efficacia dei processi aziendali, al mantenimento dell’affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche e alla identificazione, misurazione o valutazione, prevenzione o attenuazione e comunicazione dei rischi, quali, ad esempio, i</p>	<p>Le definizioni di cui all’art. 77-ter ricalcano quelle attualmente presenti nell’art. 31 del Regolamento Congiunto.</p>

	<p><b>rischi di mercato, di credito, operativi e reputazionali;</b></p> <p><i>d) “soggetto rilevante”:</i> il soggetto indicato nell’articolo 2, paragrafo 1, lettera <i>d</i>), del regolamento (UE) 2017/565, comprensivo anche delle persone giuridiche;</p> <p><i>e) “gestori sottosoglia”:</i> i gestori indicati nell’articolo 35-<i>undecies</i> del TUF.</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO II</b>  <b>STRATEGIE PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 77-quater</i>  <b>(Strategie per l’esercizio dei diritti di voto)</b></p> <p><b>1. Le strategie adottate dai gestori per l’esercizio dei diritti di voto sono disciplinate dall’articolo 37 del Regolamento (UE) 231/2013.</b></p> <p><b>2. La disciplina di cui al comma 1 non si applica ai gestori sottosoglia.</b></p>	<p>L’art. 77-<i>quater</i> disciplina le strategie per l’esercizio dei diritti di voto in modo identico a quanto attualmente prevede l’art. 34 del Regolamento Congiunto, trattandosi di materia su cui non interviene la MiFID II bensì la specifica normativa di settore (UCITS e AIFM).</p>
	<p style="text-align: center;"><b>PARTE II</b>  <b>FUNZIONE DI CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ ALLE NORME, OPERAZIONI PERSONALI, CONFLITTI DI INTERESSE, RAPPORTI CON DISTRIBUTORI E CONSULENTI</b></p>	

	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO I</b> <b>FUNZIONE DI CONTROLLO DI CONFORMITÀ</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 77-quinquies</i> <b>(Modalità di esercizio della funzione di controllo della conformità)</b></p> <p><b>1. Le modalità di esercizio della funzione di controllo della conformità sono disciplinate dall'articolo 61 del Regolamento (UE) 231/2013. Tale disciplina si applica, con i necessari adattamenti, anche con riferimento all'osservanza delle disposizioni normative in materia di OICVM e di servizi e attività di investimento.</b></p>	<p>L'articolo tiene conto delle modifiche apportate alla disciplina di riferimento (art. 6, comma 2-bis, del TUF), che vede ora la Consob competente ad emanare le norme afferenti alle modalità di esercizio della funzione di <i>compliance</i>, la cui istituzione è invece demandata alla disciplina regolamentare della Banca d'Italia.</p> <p>La formulazione dell'articolo ricalca quanto attualmente previsto dall'art. 42 del Regolamento Congiunto, trovando applicazione nella fattispecie in esame la normativa europea di matrice AIFMD direttamente applicabile nell'ordinamento domestico.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO II</b> <b>OPERAZIONI PERSONALI E CONFLITTI DI INTERESSE</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 77-sexies</i> <b>(Operazioni personali)</b></p> <p><b>1. Le operazioni personali sono disciplinate dall'articolo 63 del Regolamento (UE) 231/2013. Per i gestori di OICVM il richiamo contenuto nell'articolo 63 del Regolamento (UE)</b></p>	<p>La formulazione dell'art. 77-sexies ricalca quanto attualmente previsto dall'art. 45 del Regolamento Congiunto, trovando applicazione</p>

**231/2013 alla direttiva 2011/61/UE si intende riferito alla disciplina in materia di OICVM.**

**Art. 77-septies  
(Gestione dei conflitti di interesse)**

**1. I gestori considerano, tra le circostanze idonee a far sorgere un conflitto di interessi, le situazioni, anche emergenti in fase di costituzione dell'OICR, che danno origine a un conflitto tra:**

**a) gli interessi del gestore, compresi i suoi soggetti rilevanti o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con il gestore o un soggetto rilevante, e gli interessi dell'OICR gestito dal gestore o gli interessi dei partecipanti a tale OICR;**

**b) gli interessi dell'OICR, ovvero dei partecipanti, e gli interessi di altri OICR o dei rispettivi partecipanti;**

**c) gli interessi dell'OICR, ovvero dei partecipanti, e gli interessi di un altro cliente del gestore;**

**d) gli interessi di due o più clienti del gestore.**

**2. I tipi di conflitti di interesse che possono insorgere nella gestione di OICR sono disciplinati dall'articolo 30 del Regolamento (UE) 231/2013.**

**3. I conflitti di interesse di cui al comma 1 sono:**

**a) identificati;**

nella fattispecie in esame la normativa europea di matrice AIFMD direttamente applicabile nell'ordinamento domestico.

La disciplina sui conflitti di interesse contenuta nei nuovi artt. 77-septies, 77-octies, 77-novies e 77-decies ricalca quanto attualmente previsto dagli artt. 46, 47, 48, e 49 del Regolamento Congiunto.

**b) gestiti tramite idonee misure organizzative in modo da evitare che tali conflitti possano ledere gravemente uno o più OICR gestiti e i loro clienti.**

**4. I gestori tengono distinti i compiti e le responsabilità che possono essere considerati incompatibili fra loro o che appaiono idonei a creare sistematici conflitti di interesse.**

**5. Nel caso in cui i conflitti di interesse non possano essere gestiti tramite efficaci misure organizzative, si applica l'articolo 34 del Regolamento (UE) 231/2013 in conformità alla politica di gestione dei conflitti di interesse disciplinata dall'articolo 77-novies.**

**Art. 77-octies**

**(Comunicazione dei conflitti di interesse da parte dei gestori di OICVM)**

**1. I gestori di OICVM rendono disponibile periodicamente ai clienti, mediante adeguato supporto duraturo, un'informativa sulle situazioni di conflitto di interesse di cui all'articolo 77-sepies, comma 5, illustrando la decisione assunta dagli organi o dalle funzioni competenti e la relativa motivazione.**

**Art. 77-novies**

**(Politica, procedure e misure per la prevenzione e gestione dei conflitti di interesse)**

**1. La politica di gestione dei conflitti di interesse è disciplinata dall'articolo 31 del Regolamento (UE) 231/2013.**



	<p>2. Le procedure e le misure per la prevenzione, identificazione e gestione dei conflitti di interesse sono disciplinate dall'articolo 33 del Regolamento (UE) 231/2013. Ai gestori sottosoglia non si applica l'articolo 33, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 231/2013.</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 77-decies</i> (Monitoraggio dei conflitti di interesse)</p> <p>1. Il monitoraggio dei conflitti di interesse è disciplinato dall'articolo 35 del Regolamento (UE) 231/2013.</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO III</b> <b>RAPPORTI CON DISTRIBUTORI E CONSULENTI</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 77-undecies</i> (Procedure nei rapporti con i distributori e i consulenti)</p> <p>1. Le procedure previste dall'articolo 63-ter regolano specificamente i rapporti tra distributori e consulenti ai fini della corretta e trasparente prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio.</p>	<p>L'articolo in esame, ricalcando quanto al riguardo previsto dall'art. 59 del Regolamento Congiunto, rinvia al nuovo art. 63-ter del Regolamento Intermediari (<i>cfr.</i> documento di consultazione pubblicato lo scorso 6 luglio), prescrivendo che le procedure interne ivi disciplinate regolino anche i rapporti tra distributori e consulenti al fine di garantire la corretta e trasparente prestazione del servizio di gestione collettiva.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>PARTE III</b> <b>CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 77-duodecies</i> (Obblighi in materia di conservazione delle registrazioni)</p> <p>1. Gli obblighi in materia di conservazione delle</p>	<p>La disciplina sulla conservazione delle registrazioni contenuta nei nuovi artt. 77-duodecies, 77-terdecies, 77-quaterdecies e 77-quinquiesdecies ricalca quanto attualmente previsto dagli artt. 60, 61, 62, e 63 del</p>

	<p><b>registrazioni sono disciplinati dall'articolo 66 del Regolamento (UE) 231/2013.</b></p> <p><b><i>Art. 77-terdecies</i></b> <b>(Elaborazione elettronica dei dati)</b></p> <p><b>1. L'elaborazione elettronica dei dati è disciplinata dall'articolo 58 del Regolamento (UE) 231/2013.</b></p> <p><b><i>Art. 77-quaterdecies</i></b> <b>(Registrazione degli ordini e delle operazioni di portafoglio)</b></p> <p><b>1. Le registrazioni degli ordini ricevuti e delle operazioni di portafoglio eseguite sono disciplinate dall'articolo 64 del Regolamento (UE) 231/2013. I gestori di OICVM registrano le seguenti ulteriori informazioni:</b></p> <p><b>a) la valuta di denominazione dello strumento finanziario;</b></p> <p><b>b) l'indicazione del codice ISIN dello strumento finanziario ovvero, in mancanza, la denominazione dello strumento medesimo o, in caso di contratti derivati, le caratteristiche del contratto;</b></p> <p><b>c) il prezzo unitario dello strumento finanziario escluse le commissioni e, se del caso, gli interessi maturati; nel caso di strumenti di debito il prezzo può essere espresso in termini monetari o in termini percentuali;</b></p> <p><b>d) il prezzo totale risultante dal prodotto del prezzo unitario e del quantitativo.</b></p>	<p>Regolamento Congiunto.</p>
--	--	-------------------------------

**Art. 77-quinquiesdecies  
(Registrazione degli ordini di sottoscrizione e rimborso)**

**1. La registrazione degli ordini di sottoscrizione e rimborso è disciplinata dall'articolo 65 del Regolamento (UE) 231/2013. I gestori di OICVM registrano le seguenti ulteriori informazioni:**

**a) se trattasi di ordine sottoposto a diritto di recesso;**

**b) il nome o altro elemento di identificazione del cliente, con evidenza dei soggetti alle dipendenze del gestore o, nel caso di ordini pervenuti per il tramite di un intermediario, la denominazione o altro elemento identificativo dell'intermediario medesimo;**

**c) se trattasi di ordine ricevuto per il tramite di un promotore finanziario, gli elementi identificativi del promotore finanziario, del gestore che ha raccolto l'ordine o un codice identificativo del promotore finanziario del collocatore che ha raccolto l'ordine;**

**d) la data in cui è stato impartito l'ordine di sottoscrizione o rimborso e, nel caso di commercializzazione diretta, l'ora di acquisizione dell'ordine;**

**e) la data e l'orario di ricevimento dell'ordine da parte del gestore;**

**f) la tipologia dell'ordine (sottoscrizione, rimborso, inerente a piani di sottoscrizione o di disinvestimento, a servizi collegati alla partecipazione all'OICVM, classe o comparto,**

	<p><b>a operazioni straordinarie relative all'OICVM classe o comparto, etc.);</b></p> <p><b>g) la data di valuta dell'ordine di sottoscrizione o rimborso, ossia il giorno della valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento e il mezzo di pagamento utilizzato;</b></p> <p><b>h) la data di regolamento (coincidente con il giorno successivo a quello di esecuzione), in cui la liquidità è accreditata nei conti dell'OICVM (per le sottoscrizioni) o prelevata (per i disinvestimenti).</b></p>	
--	---	--

**ALLEGATO N. 2**

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI SERVIZI NON AMMESSI AL MUTUO  
RICONOSCIMENTO DA PARTE DI IMPRESE DI INVESTIMENTO UE**

La domanda di autorizzazione all'esercizio in Italia dei servizi previsti ai sensi dell'articolo 18, comma 5, del Testo Unico non ammessi al mutuo riconoscimento da parte di imprese di investimento UE, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ed in regola con la vigente normativa sull'imposta di bollo, indica:

- a) denominazione (compresa la denominazione legale e qualsiasi altra denominazione commerciale da utilizzare); struttura giuridica; indirizzo della sede legale e, ove diverso, indirizzo della direzione generale; recapiti (numeri telefonici e di telefax, nonché indirizzo di posta elettronica); numero di identificazione nazionale, se disponibile;
- b) i servizi che l'impresa intende esercitare in Italia e se si deterranno o meno (anche su base temporanea) strumenti finanziari e disponibilità liquide di pertinenza dei clienti;
- c) elenco dei documenti allegati.

La domanda di autorizzazione è corredata della seguente documentazione:

**1. informazioni generali sull'impresa istante:**

- a) attestazione, rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro d'origine, che l'impresa di investimento ivi svolge effettivamente e regolarmente i servizi per i quali è richiesta l'autorizzazione, in base alle disposizioni vigenti in tale Stato;
- b) informazioni sulla distribuzione geografica dell'impresa e sulle attività svolte dalla stessa;

**2. informazioni sugli azionisti:**

- a) indicazione del soggetto che esercita il controllo dell'impresa, secondo la nozione di controllo di cui all'art. 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- b) mappa del gruppo con indicazione della localizzazione territoriale delle sue componenti e delle principali attività di ciascuna impresa del gruppo;
- c) identificazione di tutte le entità regolamentate all'interno del gruppo e nominativi delle autorità di vigilanza competenti nonché descrizione del rapporto tra le entità finanziarie e le eventuali entità non finanziarie del gruppo;

**3. informazioni sull'organo di gestione e di controllo, sulle persone che dirigono l'attività e sui responsabili delle succursali:**

- a) elenco nominativo e generalità complete di tutti i componenti degli organi di gestione e di controllo con indicazione dei relativi poteri e delle eventuali deleghe assegnate, dei direttori generali e dei soggetti che svolgono funzioni equivalenti a quella di direttore generale;
- b) qualora i servizi da autorizzare saranno prestati attraverso una succursale, in riferimento ai responsabili delle succursali:

i. dati personali, compreso nome, luogo e data di nascita, numero nazionale di identificazione personale, se disponibile, indirizzo e recapiti;

- ii. *curriculum vitae* che indichi l'istruzione e la formazione professionale, l'esperienza professionale, con specificazione dei soggetti presso i quali la stessa è stata maturata nonché della natura e della durata delle funzioni svolte; in riferimento alle posizioni ricoperte negli ultimi dieci anni, informazioni sui poteri decisionali assegnati e su quelli delegati nonché sulle aree operative eventualmente poste sotto il controllo della persona interessata;
- iii. documentazione relativa alla reputazione ed all'esperienza della persona interessata;
- iv. certificati ufficiali (se e nella misura in cui sono disponibili nello Stato d'origine) o di altri documenti equivalenti relativi a precedenti penali ed indagini o procedimenti penali, cause civili ed amministrative rilevanti ed azioni disciplinari pendenti nei confronti della persona interessata (compresa l'interdizione come amministratore d'impresa, procedure fallimentari, d'insolvenza e simili); per le indagini in corso, le informazioni possono essere fornite tramite dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- v. informazioni sul rifiuto di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale; o sul ritiro, la revoca o la cessazione di tale registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza; o sull'espulsione da parte di un organismo di regolamentazione o governativo o di un organismo o un'associazione professionale;
- vi. licenziamento da una posizione lavorativa, allontanamento da una posizione di fiducia, da un rapporto fiduciario o simile;
- vii. informazioni su un'eventuale valutazione della reputazione e dell'esperienza in quanto acquirente o persona che dirige l'attività già effettuata da un'altra autorità (compresa la data della valutazione, l'identità di tale autorità e l'esito della valutazione);
- viii. descrizione degli interessi o dei rapporti finanziari e non finanziari della persona in questione e dei suoi stretti familiari con i membri dell'organo di gestione e con i titolari di funzioni chiave nello stesso ente, impresa madre, imprese figlie ed azionisti;
- ix. verbale della riunione dell'organo di gestione o, in caso di amministratore unico, dell'organo di controllo, nel corso della quale l'organo ha espresso il proprio parere sui requisiti dei responsabili delle succursali di cui all'articolo 13 del Testo Unico. Al verbale deve essere unita la documentazione presa a base delle valutazioni effettuate;
- x. informazioni sul tempo minimo che i responsabili delle succursali dedicheranno all'esercizio delle loro funzioni (indicazioni annuali e mensili);
- xi. informazioni sulle risorse umane e finanziarie destinate alla preparazione ed alla formazione dei responsabili delle succursali (indicazioni annuali);

#### **4. informazioni finanziarie:**

previsioni relative ai servizi da autorizzare comprendenti:

- a) bilanci previsionali (stato patrimoniale e conto economico analitico) dei primi tre esercizi, da cui risultino:
  - i. gli investimenti che si intendono effettuare, con indicazione dell'ammontare, del piano di ammortamento, delle forme di finanziamento, nonché della durata o dei tempi di realizzazione;
  - ii. i costi operativi, distinti per categoria;
  - iii. i risultati economici attesi;
  - iv. l'andamento del *cash-flow*;
  - v. l'andamento del patrimonio di vigilanza e dei requisiti prudenziali stimati;

- b) le ipotesi di pianificazione per le suddette previsioni e le spiegazioni delle cifre, incluse le previsioni relative al numero e al tipo di clienti, al volume delle transazioni/ordini e alle attività in gestione;

**5. informazioni sul programma di attività e sull'assetto organizzativo relativi ai servizi da autorizzare:**

- a) descrizione delle attività programmate per i successivi tre anni, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
  - i. informazioni sulle tipologie di operazioni previste, ivi inclusi i prodotti oggetto delle operazioni e le tipologie di sedi previste per l'esecuzione degli ordini;
  - ii. informazioni sui servizi accessori che si intende eventualmente esercitare;
  - iii. indicazione della circostanza se i servizi saranno prestati attraverso una succursale e, in caso affermativo, dell'indirizzo della succursale e, ove disponibili, dei recapiti della stessa (numeri telefonici e di telefax, nonché indirizzo di posta elettronica);
  - iv. tipologia ed ubicazione geografica della clientela "target";
  - v. attività ed accordi di commercializzazione e promozionali, ivi inclusi i tipi di documenti promozionali utilizzati;
  - vi. indicazione dell'eventuale ricorso a consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e/o a strumenti di comunicazione a distanza;
  - vii. identità, ove disponibile al momento della domanda di autorizzazione, dei consulenti e distributori dei servizi da autorizzare ed ubicazione geografica della loro attività;
- b) assetto organizzativo e sistemi di controllo interni, compresi:
  - i. i dati personali dei responsabili delle funzioni di gestione e di controllo deputati allo svolgimento dei servizi da autorizzare, compresi *curriculum vitae* dettagliati che indichino l'istruzione, la formazione e l'esperienza professionale;
  - ii. la descrizione delle risorse (in particolare umane e tecniche) assegnate al servizio da autorizzare;
  - iii. in riferimento all'eventuale detenzione di strumenti finanziari e disponibilità liquide di pertinenza dei clienti, le informazioni sugli accordi per la salvaguardia delle attività dei clienti (in particolare se gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide sono detenuti da un depositario, il nominativo del depositario ed i relativi contatti);
  - iv. elenco delle funzioni, dei servizi o delle attività esternalizzati (o destinati ad essere esternalizzati) unitamente ad una descrizione del sistema di controllo interno sulle funzioni stesse con l'indicazione delle risorse umane e tecniche preposte al relativo controllo;
- c) documentazione attestante l'adesione ad un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto, limitatamente all'attività svolta in Italia;
- d) descrizione delle misure volte ad individuare e prevenire o gestire eventuali conflitti di interesse nella prestazione dei servizi da autorizzare nonché dei servizi accessori;
- e) descrizione delle misure adottate in tema di *product governance*;
- f) descrizione dei sistemi per il monitoraggio delle attività, compresi i sistemi di *back-up*, se disponibili;
- g) descrizione delle procedure di controllo interno relative alle funzioni di controllo di conformità, revisione interna e gestione del rischio con riguardo ai servizi da autorizzare;
- h) descrizione delle procedure relative alla funzione antiriciclaggio;
- i) descrizione dei piani di continuità operativa, inclusi i sistemi e le risorse umane;
- j) descrizione delle politiche in materia di gestione, tenuta e conservazione delle registrazioni;

- k) descrizione del manuale delle procedure finalizzate all'esercizio dei servizi da autorizzare ed al rispetto delle regole di trasparenza e correttezza.